



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 65 del 25 luglio 2020

Oggetto: Approvazione modifiche Testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana

Il giorno 25 luglio 2020 il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato regolarmente costituito;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm., da ultimo con d.l. 16 luglio 2020, n. 76;

VISTO lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all'atto costitutivo n. 3132/2134 di repertorio, così come modificato durante l'Assemblea del 30 novembre 2019 e registrato a Lecco in data 3 dicembre 2019 con atto a Ministero Notaio repertorio n. 146/86, con numero 15168, Serie 1T;

VISTO il Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana adottato ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n. 285/1992 e ss.mm., approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 8 del 7 febbraio 2020, che ha abrogato tutti i precedenti Regolamenti in materia;

VISTE le delibere n. 53 del 22 luglio 2017 del Consiglio Direttivo Nazionale con la quale è stata rinnovata la Commissione Nazionale Motorizzazione CRI a carattere permanente e n. 94 del 13 luglio 2018 con la quale sono state definite le funzioni per ciascun competente della Commissione;

TENUTO CONTO dell'esigenza di apportare al Testo Unico, approvato lo scorso 7 febbraio 2020, alcune modifiche di carattere non sostanziale, emerse sulla scorta dell'applicazione pratica della normativa regolamentare, al fine di recepire alcune richieste provenienti dai Comitati Territoriali e, al tempo, di consentire l'adeguamento normativo alle modifiche *medio tempore* intervenute;

CONSIDERATO ALTRESI' che, come si confà a strumenti di carattere generale quale è il Testo unico in oggetto, per la trattazione di alcuni aspetti di ordine tecnico-applicativo che potranno profilarsi in futuro, è opportuno affiancare al Testo unico apposite Linee guida da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

TENUTO CONTO della proposta predisposta il 15 giugno 2020 dalla Commissione Nazionale Motorizzazione recante modifiche al Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana;



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PRESO ATTO delle osservazioni trasmesse da parte dei Comitati Regionali CRI e degli spunti emersi nel corso della riunione;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di adottare le modifiche al Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, in allegato parte integrante della presente delibera (**all. 1**) e che sostituisce ogni eventuale precedente regolamento e disposizione incompatibile in materia;
- di dare mandato alla Commissione Nazionale Motorizzazione, di concerto con il Segretario Generale Reggente, di predisporre le Linee Guida attuative del Testo unico, la cui approvazione è rimessa al Consiglio Direttivo Nazionale.

La presente delibera viene trasmessa al Segretario Generale Reggente per gli incombeni di relativa competenza.

Il Segretario verbalizzante

Rossella Maria della Corte

Il Presidente

Avv. Francesco Rocca

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

TESTO UNICO

PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

NORMATIVA AMMINISTRATIVA E TECNICA PER L'IMMATRICOLAZIONE E LA GESTIONE DEI
VEICOLI TARGATI C.R.I. E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE PATENTI DI SERVIZIO C.R.I.

(articolo 138 D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni)



Versione 3.0

Predisposta dalla Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I. in data 15.06.2020
Approvata dal Consiglio Nazionale C.R.I. in data 25.07.2020 con Provvedimento n° ____/20



Il Testo Unico è stato realizzato con la collaborazione del



Ministero dell'Interno
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale



Emissioni ed aggiornamenti del Testo Unico C.R.I.

Versioni precedenti:

T.U. – Versione 1.00	Approvato con:	Ordinanza Comm.le n° 261/05	del 17.05.2005
T.U. – Versione 1.01	Emendato con:	Ordinanza Comm.le n° 322/05	del 16.06.2005
T.U. – Versione 1.02	Emendato con:	Ordinanza Comm.le n° 415/05	del 29.07.2005
T.U. – Versione 1.03	Emendato con:	Ordinanza Comm.le n° 034/09	del 10.02.2009
T.U. – Versione 1.04	Emendato con:	Ordinanza Comm.le n° 345/10	del 06.07.2010

T.U. – Versione 2.00 Approvato con: Provvedimento CDN n° 008/20 del 07.02.2020

Versione vigente:

T.U. – Versione 3.00 Approvato con: Provvedimento CDN n° ____/20 del 25.07.2020

Aggiornato al 25 luglio 2020



Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	10
Art. 1 Struttura del testo, riferimenti normativi e disposizioni di rinvio.....	10
Art. 2 Strutture competenti nell'ambito della Motorizzazione	10
Art. 3 Compiti del Comitato Nazionale	11
Art. 4 Compiti dei Comitati Regionali, delle Province Autonome e dei Comitati territoriali.....	12
PARTE I DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	14
TITOLO I Norme generali relative alla classificazione dei veicoli C.R.I.	14
CAPO I Classificazione dei veicoli C.R.I.	14
Art. 5 Definizioni generali	14
Art. 6 Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli C.R.I.	14
Art. 7 Veicoli da Trasporto	15
Art. 8 Veicoli Operativi	16
Art. 9 Veicoli di Soccorso	17
Art. 10 Veicoli Speciali.....	18
TITOLO II Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I.	20
CAPO I Caratteristiche costruttive dei veicoli	20
Art. 11 Disciplina delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I.....	20
Art. 12 Masse e dimensioni	20
Art. 13 Dispositivi supplementari di allarme	21
TITOLO III Allestimento ed immatricolazione dei veicoli C.R.I.	22
CAPO I Allestimento dei veicoli	22
Art. 14 Allestimento dei veicoli C.R.I.	22
Art. 15 Approvazione tecnica dei veicoli Speciali C.R.I.....	23
Art. 16 Livree operative dei veicoli della C.R.I.....	23
CAPO II Immatricolazione C.R.I.	24
Art. 17 Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.	24



Art. 18 Condizioni generali per l'immatricolazione C.R.I.....	24
Art. 19 Limiti per l'immatricolazione C.R.I. dei veicoli usati	25
Art. 20 Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I.....	26
Art. 21 Soggetti competenti per l'immatricolazione C.R.I.	27
Art. 22 Procedure per l'immatricolazione C.R.I.	27
CAPO III Targhe e carta di circolazione	29
Art. 23 Caratteristiche, rilascio, e collocazione delle targhe di immatricolazione C.R.I.	29
Art. 24 Smarrimento, distruzione, o deterioramento delle targhe di immatricolazione C.R.I.....	30
Art. 25 Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione C.R.I.....	30
TITOLO IV Modifiche alle caratteristiche costruttive, variazioni di immatricolazione, e revisione dei veicoli	32
CAPO I Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati	32
Art. 26 Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali	32
Art. 27 Modifiche che richiedono nuova immatricolazione.....	33
Art. 28 Modifiche che necessitano di aggiornamento della immatricolazione	33
Art. 29 Procedura per l'approvazione delle modifiche	34
Art. 30 Procedura Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento della carta di circolazione C.R.I.	34
CAPO II Variazioni di immatricolazione senza modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati	35
Art. 31 Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative	35
Art. 32 Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative	35
CAPO III Revisione dei veicoli C.R.I.....	36
Art. 33 Revisione periodica dei veicoli	36
Art. 34 Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione	37
Art. 35 Revisione straordinaria a seguiti di incidenti	37
Art. 36 Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione.....	37
CAPO IV Circolazione di prova.....	39
Art. 37 Circolazione di prova di veicoli non immatricolati C.R.I.....	39
Art. 38 Circolazione di prova di veicoli immatricolati C.R.I.	39
TITOLO V Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli	40
CAPO I Procedura di cessazione	40



Art. 39 Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli	40
TITOLO VI Circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità C.R.I.	42
CAPO I Autorizzazione alla gestione dei trasporti eccezionali e relativa formazione	42
Art. 40 Autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità	42
Art. 41 Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali C.R.I.	42
PARTE II CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA	44
TITOLO I Formazione e rilascio delle patenti di guida per i veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	44
CAPO I Anagrafe Nazionale Unica dei Conducenti C.R.I.	44
Art. 42 Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.....	44
Art. 43 Competenze dell'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale e della Commissione Nazionale Motorizzazione di cui all'art. 3	44
Art. 44 Competenze dei Comitati Regionali e delle altre unità organizzative C.R.I. di cui all'art. 4	45
Art. 45 Fascicolo del conducente.....	46
CAPO II Categorie di patenti e veicoli che abilitano a condurre i veicoli C.R.I.	47
Art. 46 Principi generali per la guida dei veicoli.....	47
Art. 47 Patente di servizio e abilitazioni che contiene	47
Art. 48 Validità e durata delle patenti	48
CAPO III Requisiti psico-fisici e di età per condurre veicoli C.R.I.	50
Art. 49 Requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio	50
Art. 50 Età massima per la guida dei veicoli C.R.I.....	50
Art. 51 Accertamento dei requisiti psico-fisici	51
CAPO IV Rilascio delle patenti di servizio C.R.I.	53
Art. 52 Disposizioni generali	53
Art. 53 Età per ottenere il rilascio.....	54
Art. 54 Rilascio senza esame.....	54
Art. 55 Rilascio per esame.....	56
CAPO V Formazione teorica ed esercitazioni di guida	57
Art. 56 Corsi di qualificazione	57
Art. 57 Modalità di effettuazione delle esercitazioni di guida.....	57
Art. 58 Autorizzazione ad esercitarsi alla guida.....	58



CAPO VI Procedure di rilascio della Patente C.R.I.	59
Art. 59 Soggetti competenti per il rilascio delle patenti.....	59
Art. 60 Esami di idoneità alla guida	59
Art. 61 Commissione d'esame	60
TITOLO II Formazione di Scuola Guida per i veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	62
CAPO I Formatori di Scuola Guida ed Istruttori di Guida pratica	62
Art. 62 Abilitazione per Formatori di Scuola Guida ed Istruttori di Guida pratica.....	62
Art. 63 Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I.	63
Art. 64 Soggetti competenti al rilascio dell'abilitazione e corsi di qualificazione	63
Art. 65 Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione.....	63
CAPO II Modalità di rilascio dell'abilitazione per Formatori di Scuola Guida C.R.I. ed Istruttori di Guida C.R.I.	64
Art. 66 Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente in titolo C.R.I.....	64
Art. 67 Esami di idoneità per Formatori di Scuola Guida C.R.I. ed Istruttori di Guida C.R.I.	64
Art. 68 Titolo abilitativo ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I.....	66
CAPO III Conferma, aggiornamento periodico e revoca della abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. o Istruttore di Guida C.R.I.	67
Art. 69 Conferma Validità delle abilitazioni ed aggiornamenti periodici dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I.....	67
Art. 70 Revoca e sospensione dell'abilitazione	67
TITOLO III Conferma di validità, duplicato, sospensione e revoca della	69
Patente di Servizio per la conduzione dei veicoli C.R.I.	69
CAPO I Conferma di validità e duplicato della patente di servizio C.R.I.	69
Art. 71 Conferma di validità della Patente di Servizio.....	69
Art. 72 Visita medica per la conferma di validità	69
Art. 73 Aggiornamento della Patente di Servizio e dell'anagrafe nazionale degli abilitati	70
Art. 74 Duplicato della Patente di Servizio C.R.I.....	70
CAPO II Sospensione e revoca della Patente di Servizio	71
Art. 75 Sospensione per violazioni	71
Art. 76 Sospensione in caso di incidente stradale	71
Art. 77 Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità	72



Art. 78 Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti.....	72
Art. 79 Procedura per la sospensione o revoca e soggetti competenti	72
Art. 80 Revoca della Patente di Servizio C.R.I.	73
Art. 81 Ritiro del Documento sospeso, revocato o per cessazione del servizio prima della scadenza, e conservazione	74
Art. 82 Revisione della Patente di Servizio C.R.I.	74
Art. 83 Procedura per la Revisione della Patente di Servizio C.R.I., e soggetti competenti	75
Art. 84 Declassamento della Patente di Servizio C.R.I. per raggiungimento dei limiti di età o per sopraggiunta inidoneità psico-fisica.....	75
Art. 85 Ricorsi	76
CAPO III Conversione della Patente di Servizio C.R.I. e dell'abilitazione ad Istruttore di Guida della C.R.I.	77
Art. 86 Conversione della Patente di Servizio C.R.I.	77
Art. 87 Conversione della abilitazione di Formatore di Scuola Guida e di Istruttore di Guida C.R.I.	77
Art. 88 Modalità di conversione e documentazione rilasciata all'interessato	78
TITOLO IV Abilitazioni professionali per l'esercizio di attività connesse alla circolazione dei Veicoli C.R.I.	79
CAPO I Abilitazioni professionali	79
Art. 89 Abilitazione per effettuare la scorta a veicoli o a trasporti eccezionali.....	79
Art. 90 Abilitazione per l'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci (D.Lgs. 81/08).....	80
PARTE III NORME PARTICOLARI DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI E DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI C.R.I.	83
TITOLO I Norme di comportamento e disposizioni per l'utilizzazione dei veicoli	83
CAPO I Norme di comportamento generali per i conducenti dei Veicoli C.R.I.	83
Art. 91 Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza.....	83
Art. 92 Responsabilità del conducente	84
Art. 93 Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico	84
Art. 94 Utilizzo dei dispositivi di ritenuta	84
Art. 95 Comportamento in caso d'incidente con il Veicolo di Servizio	85
CAPO II Norme di comportamento per i conducenti dei Veicoli C.R.I. da Trasporto	86
Art. 96 Comportamento dei conducenti dei Veicoli da Trasporto	86
Art. 97 Norme particolari per situazioni di Protezione Civile	86



CAPO III Norme di comportamento per i conducenti dei Veicoli di Soccorso	87
Art. 98 Comportamento dei conducenti dei Veicoli di Soccorso	87
CAPO IV Norme di comportamento durante l'espletamento di urgenti servizi d'istituto	88
Art. 99 Qualificazione dell'urgente servizio d'istituto.....	88
Art. 100 Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme	88
Art. 101 Comportamento durante urgenti servizi d'istituto.....	89
Art. 102 Velocità durante urgenti servizi d'istituto	89
Art. 103 Comportamento alle intersezioni durante urgenti servizi d'istituto	90
Art. 104 Altri comportamenti vietati, anche durante urgenti servizi d'istituto	90
CAPO V Norme di comportamento durante la guida di tutti i Veicoli C.R.I.	91
Art. 105 Durata della guida, e periodi di riposo	91
Art. 106 Uso di alcool e sostanze psicoattive	91
Art. 107 Velocità massime per costruzione, o per impieghi particolari	92
Art. 108 Formazione di Convogli di veicoli C.R.I.....	92
TITOLO II Assicurazione dei Veicoli della Croce Rossa Italiana	94
CAPO I Obblighi assicurativi e documenti	94
Art. 109 Adempimento degli Obblighi assicurativi per i Veicoli C.R.I.....	94
Art. 110 Obbligo di portare a bordo i documenti assicurativi.....	94
TITOLO III Impiego dei sistemi di comunicazione	95
CAPO I Dispositivi e sistemi di comunicazione	95
Art. 111 Disposizioni generali relative all'impiego dei dispositivi di comunicazione sui Veicoli C.R.I....	95
Art. 112 Utilizzo dei sistemi di comunicazione sui veicoli C.R.I.	95
PARTE IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI VEICOLI C.R.I.	96
TITOLO I Disposizioni generali riguardanti la gestione del parco veicoli C.R.I.	96
CAPO I Principi e strumenti per la corretta gestione	96
Art. 113 Principi generali di gestione del parco Veicoli C.R.I.	96
Art. 114 Determinazione del periodo di vita tecnica dei Veicoli C.R.I.....	96
Art. 115 Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica.	97
CAPO II Utilizzazione dei Veicoli C.R.I.	98
Art. 116 Utilizzazione dei veicoli in generale.....	98
PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	99



CAPO I Disposizioni transitorie	99
Art. 117 Disposizioni transitorie riguardanti i veicoli	99
Art. 118 Entrata in vigore del Testo Unico.....	99
LINEE GUIDA	100



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Struttura del testo, riferimenti normativi e disposizioni di rinvio

1. Il presente Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Associazione della Croce Rossa Italiana (associazione preposta alle attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 comma 2 lettera "g" del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017 – G.U. n. 289 del 12.12.2017), di seguito C.R.I., è emanato ai sensi dell'articolo 138, co. 1 e 11 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che prevede il principio di autonomia rispetto alla disciplina civile sulle competenze della Motorizzazione, e del Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017, concernente i rapporti attivi e passivi della C.R.I. a norma dell'art. 3, c. 4 e art. 4 co. 1 lett. h) del Decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178.
2. Il presente Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana disciplina le attività della Motorizzazione C.R.I. e si compone di cinque parti:
 - I disposizioni riguardanti i veicoli della Croce Rossa Italiana (parte prima);
 - II conducenti e patenti di guida (parte seconda);
 - III norme particolari di condotta dei conducenti e disposizioni per la conduzione dei veicoli (parte terza)
 - IV disposizioni riguardanti la gestione dei veicoli C.R.I. (parte quarta);
 - V disposizioni transitorie e finali (parte quinta).
3. Al presente Testo Unico sono allegati le Linee Guida, che ne formano parte integrante ed esplicitiva per alcune competenze specifiche, proprie della organizzazione e gestione della Motorizzazione C.R.I..

Art. 2

Strutture competenti nell'ambito della Motorizzazione

1. Per l'espletamento delle attività nell'ambito della Motorizzazione, la C.R.I. si avvale di un'organizzazione articolata:
 - a) un livello Nazionale composto:
 - a1) dall'Unità organizzativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui al successivo art. 43, posta sotto il segretariato generale C.R.I.;
 - a2) dalla Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I., operante a carattere permanente e a supporto tecnico del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I., di cui è emanazione, e della Unità organizzativa Motorizzazione;



- a3) dai Centri di Formazione Motorizzazione coordinati dal livello nazionale e supportati operativamente dal Comitato Regionale o della Provincia Autonoma, e dall'Unità territoriale di riferimento, presso la quale il Centro di Formazione è operativo;
 - a4) da Uffici eventualmente delegati dal Segretario generale C.R.I., su indicazione del Consiglio Nazionale C.R.I., a svolgere funzioni operative di interesse o utilità generale ed operativa per la Motorizzazione C.R.I..
- b) un livello territoriale composto:
- b1) dai Comitati Regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tramite i rispettivi Segretari Regionali, i Segretari delle Province autonome o loro delegati. Ad essi è attribuito il compito di supportare operativamente e sostenere la funzionalità dei Centri di Formazione istituiti ed attivi;
 - b2) dagli Uffici Territoriali Motorizzazione C.R.I., laddove istituiti dai Comitati Regionali C.R.I. per delega di funzioni operative, accertata e riconosciuta la capacità organizzativa e le risorse umane strumentali disponibili a sopperire al compito assegnato. A tali Uffici sarà attribuita competenza operativa provinciale, o interprovinciale o di area vasta, o comunque come stabilita dal Comitato Regionale C.R.I. delegante, al fine di rendere il servizio motorizzazione più agevole ed aderente alle esigenze delle sedi C.R.I. del territorio di competenza;
2. La formazione riguardante la Motorizzazione C.R.I. rientra nel progetto formativo nazionale C.R.I. ed è demandata a Centri di Formazione Motorizzazione C.R.I. istituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I. (C.D.N.) e dotati di apposito regolamento di funzionamento, da questo approvato.
3. Gli appartenenti ai Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., possono organizzare e frequentare appositi corsi qualificativi e professionali (che rientrano nell'ambito del progetto formativo C.R.I.), relativi alla conduzione di veicoli militari dotati di particolari caratteristiche e specificità militari o assimilate (es. guida veicoli tattici, conduzione veicoli pesanti 8x8, ecc...). il Corso può essere svolto presso i predetti Centri di Formazione Motorizzazione o presso strutture delle FF.AA. e FF.PP. che ne rilasciano idonea attestazione per la quale è prevista la acquisizione o conversione nel presente Testo Unico.

Art. 3

Compiti del Comitato Nazionale

1. Nell'ambito del Comitato Nazionale, l'Unità organizzativa preposta di cui all'art. 2 comma 1 lettera a1) del presente Testo Unico, svolge i compiti assegnati dal presente Testo Unico e ha funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente sulle attività della Motorizzazione.
2. La predetta Unità organizzativa ha compiti di coordinamento e di consulenza per tutte le materie indicate dal presente Testo Unico, nonché la competenza per il rilascio, ai sensi del successivo art. 55 del presente Testo Unico, anche tramite i Centri di Formazione Motorizzazione:
 - a) con esame, per le patenti di Tipo 4b, 5 e 5b, e per le Patenti di Tipo 9 (quest'ultime previo Corso abilitante, previsto dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.);



- b) con Corso di formazione obbligatorio ed esame, solo presso i Centri di Formazione Motorizzazione C.R.I., per le Patenti C.R.I. di Tipo 6, 7, 8.
3. Per far fronte alle esigenze di decentramento operativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 36.2, lettera c) dello Statuto e dell'art. 2 comma 1 lettera a4) del presente Testo Unico, può delegare l'esercizio di alcune competenze e/o funzioni ad unità organizzative decentrate presenti sul territorio nazionale, che siano dotate di sufficienti risorse umane e strumentali.

Art. 4

Compiti dei Comitati Regionali, delle Province Autonome e dei Comitati territoriali

1. Nell'ambito di ciascun Comitato Regionale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, con delibera del Consiglio Regionale, è istituito l'Ufficio Regionale Motorizzazione C.R.I. posto sotto la responsabilità del Segretario Regionale, o di un suo delegato.
2. Ai Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, oltre ai compiti espressamente indicati dal presente Testo Unico, competono funzioni ispettive, svolgono azioni di controllo e coordinamento, anche con potere ispettivo, sull'osservanza delle norme del presente Testo Unico all'interno dei rispettivi territori, ed hanno la competenza per il rilascio delle Patenti C.R.I. **senza esame** (per conversione da altra patente equipollente), ai sensi del successivo art. 54 del presente Testo Unico, di Tipo 1, 2, 3, 4, 4b, 6, 7, 8 o per rilascio per **solo esame** (senza formazione teorica obbligatoria, ma con esercitazione di guida pratica), ai sensi del successivo art. 55 del presente Testo Unico, di Tipo 5, 5b.
3. Per far fronte alle esigenze di decentramento operativo, il Consiglio Direttivo Regionale C.R.I., nell'ambito di competenza delegata dal presente Testo Unico, può attribuire l'esercizio delle competenze e/o funzioni di Motorizzazione C.R.I. (anche raggruppandone le competenze operative di riferimento per area vasta) a Comitati presenti all'interno dei rispettivi territori regionali di competenza, che risultino dotati di sufficienti risorse umane e strumentali, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b2) del presente Testo Unico. Tali Uffici sono denominati "Uffici territoriali Motorizzazione C.R.I." e sono coordinati dal Segretario Regionale, che ne riscontra periodicamente, anche attraverso il gestionale GAIA, il buon funzionamento, il rispetto delle formalità e la celerità nella trattazione dei procedimenti, sulla base degli indirizzi forniti e delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo Regionale C.R.I..
4. In ogni Comitato territoriale C.R.I., su proposta del rispettivo Presidente C.R.I., il Consiglio può nominare un Referente pratiche Motorizzazione C.R.I., con il compito di fornire supporto tecnico al Comitato stesso e raccordo con il competente Referente dell'Ufficio territoriale (o di area) Motorizzazione C.R.I., per l'espletamento delle pratiche relative alle competenze di cui al presente Testo Unico.
5. Per quanto attiene le particolari specificità del Corpo Militare Volontario C.R.I., in relazione ai mezzi tattici provenienti da forniture FF.AA. e/o comunque aventi caratteristiche militari specifiche, il Presidente Nazionale C.R.I., su designazione dell'Ispettore Nazionale C.M.V. C.R.I. può nominare un

CROCE ROSSA ITALIANA

TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Versione 3.0

Predisposta dalla Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I. in data 15.06.2020
Approvata dal Consiglio Nazionale C.R.I. in data 25.07.2020



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

referente pratiche Motorizzazione C.R.I., con il compito di fornire supporto tecnico all'Ufficio Nazionale Motorizzazione C.R.I., per l'espletamento delle pratiche relative alle competenze di cui al presente Testo Unico.



PARTE I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

TITOLO I
Norme generali relative alla classificazione dei veicoli C.R.I.

CAPO I
Classificazione dei veicoli C.R.I.

Art. 5
Definizioni generali

1. I termini e le espressioni riguardanti i veicoli contenuti nel presente Testo Unico devono essere interpretati secondo il significato precisato nel presente Testo Unico o nelle allegate Linee Guida ovvero, se non espressamente richiamati, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del Codice della Strada o in quella Comunitaria e Internazionale in materia.

Art. 6
Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli C.R.I.

1. I veicoli C.R.I. devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione e condotti da personale munito di specifici ed idonei Tipi di patente.
2. Nell'ambito delle finalità istituzionali menzionate al comma 1 e sulla base dell'impiego operativo si distinguono in:

a)	Veicoli da trasporto	Veicoli di serie o dotati delle sole trasformazioni funzionali al servizio ordinario svolto, caratterizzati da una prevalente funzione di supporto collettivo, logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione, o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività di pubblico interesse promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
-----------	-----------------------------	--



b)	Veicoli operativi	Veicoli, dotati di importanti allestimenti e trasformazioni (omologati o approvati da idonea azienda abilitata), funzionali al servizio operativo, destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario e programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione. Possono essere dotati di dispositivi supplementari di allarme, anche amovibili (art. 177 C.d.S.).
c)	Veicoli di soccorso	Veicoli destinati a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati dalla presenza stabile di dispositivi supplementari di allarme (art. 177 C.d.S.) e di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Art. 7 Veicoli da Trasporto

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli C.R.I. da Trasporto sono classificati nel modo seguente:

a)	Ciclomotore di servizio	Ciclomotore a due o tre ruote asimmetriche ovvero a 4 ruote con cilindrata non superiore a 50cc capace di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e le cose connesse o funzionali alla stessa attività.
b)	Motoveicolo da trasporto	Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche ovvero a quattro ruote, di cilindrata superiore ai 50cc, destinato a trasportare esclusivamente personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione ovvero di cose funzionali all'attività stessa.
c)	Autovettura da trasporto	Autovettura destinata a svolgere servizi amministrativi, socio-assistenziali ordinari, commissioni, attività di servizio o di rappresentanza.
d)	Ambulanza da trasporto	Ambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni non d'emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
e)	Minibus da trasporto	Minibus destinato al trasporto di persone avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t. Insieme alle persone, possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi. Possono essere dotati di sedili omologati e attrezzature funzionali abilitanti al servizio di scuolabus. Possono, in caso di motivata necessità, essere utilizzati anche come minibus operativi.
f)	Autobus da trasporto	Autobus destinato al trasporto di persone avente oltre 20 posti incluso il conducente e/o massa autorizzata superiore a 4,5t. Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi.
g)	Rimorchio da trasporto	Rimorchio destinato al trasporto di cose.



2. Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza non programmate, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso. In ogni caso, se utilizzati occasionalmente per finalità diverse dal trasporto, il loro impiego deve essere compatibile con le caratteristiche costruttive e con la tutela della sicurezza delle persone e delle cose trasportate.
3. I veicoli di cui al precedente comma 1 lettera f), appartenenti alle equivalenti categorie M2 (Minibus) e M3 (autobus) civili, in ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico ai sensi dell'art. 138 comma 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°. 285. Tali veicoli, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale di settore, possono trasportare persone anche esterne all'Associazione, in adempimento di servizi istituzionalizzati (deliberati dal Consiglio del Comitato C.R.I.), o comunque resi in regime convenzionale o in recepimento di richieste di Enti, Istituzioni e Associazioni aventi fini compatibili con le finalità associative della C.R.I., purché richiesti per finalità sociali, sanitarie, culturali e di istruzione, ricomprese nei diritti costituzionali, lasciando comunque escluse le finalità turistiche e commerciali. La corresponsione di oneri per il servizio reso, potrà avvenire solo a rimborso complessivo, anche forfettario, a ristoro delle spese sostenute e mai a tariffa.

Art. 8 Veicoli Operativi

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli C.R.I. Operativi sono classificati nel modo seguente:

a)	Motoveicolo operativo	Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche, ovvero a quattro ruote, diverso da quello di soccorso, di caratteristiche come da art.7 comma b, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
b)	Autocarro operativo	Autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto ovvero operative. Per esigenze operative eccezionali e di limitata durata, può essere occasionalmente utilizzato per il trasporto di persone, anche nel vano di carico, purché siano sempre rispettate le condizioni minime di sicurezza.
	<i><u>Si distingue in:</u></i>	
	b1) Autocarro operativo leggero	Autocarro operativo avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
	b2) Autocarro operativo medio	Autocarro operativo avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t.
	b3) Autocarro operativo pesante	Autocarro operativo avente massa autorizzata superiore a 9,5 t.
c)	Autovettura operativa	Autovettura destinata al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di trasporto.
d)	Minibus operativo	Minibus avente fino a 20 posti e massa autorizzata fino a 4,5 t., destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.



e)	Trattore stradale operativo	Trattore stradale, qualunque sia la sua massa, destinato al traino di rimorchi operativi o rimorchi operativi ad uso speciale.
f)	Autobus operativo	Autobus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
g)	Rimorchio operativo	Rimorchio o semirimorchio destinato a soddisfare esigenze di trasporto nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.
h)	Rimorchio operativo ad uso speciale	Rimorchio o semirimorchio ad uso speciale destinato a soddisfare esigenze logistiche (compreso il trasporto di attrezzature TATS e veicoli nautici), o di alloggio (caravan destinati all'uso statico) nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile.

2. I veicoli operativi possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto in caso di comprovate necessità.

Art. 9 Veicoli di Soccorso

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli C.R.I. di Soccorso sono classificati nel modo seguente:

a)	Ambulanza di soccorso	Ambulanza abilitata al servizio di emergenza territoriale per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotata di specifiche attrezzature di assistenza, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
b)	Ambulanza pediatrica o neonatale	Ambulanza di soccorso attrezzata specificamente per il soccorso di infanti o di neonati o di pazienti bariatrici, avente massa autorizzata fino a 4,5 t.
c)	Unità Mobile di cura intensiva	Ambulanza di soccorso dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria, avente massa autorizzata fino a 4,5 t. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesista rianimatore.
d)	Auto medica	Veicolo destinato al trasporto di personale medico ed infermieristico a bordo, nonché dei materiali e delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, purché fissati stabilmente a protezione delle persone a bordo e con allestimento certificato.
e)	Moto Medica	Motoveicolo destinato al trasporto di personale medico ed infermieristico a bordo, nonché dei materiali ed attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, ubicate stabilmente in apposite borse e bauletti portaoggetti omologati, di caratteristiche come riportato all'art.7 comma b del presente Testo Unico.



f)	Veicolo per il trasporto di plasma o organi	Autoveicolo ovvero motoveicolo destinato al trasporto urgente, attraverso l'uso di contenitori isotermici trasportabili o anche in regime di temperatura controllata e certificata (ATP), di campioni istologici, sangue e dei suoi derivati ovvero di organi espianati destinati al trapianto umano. Sul veicolo può prendere posto personale medico o paramedico addetto al trasporto o all'intervento di espianato e le relative attrezzature.
g)	Motoslitta operativa	Motoslitta utilizzata prevalentemente su strade innevate e piste innevate, destinata al trasporto di personale dell'Associazione ovvero di personale medico, paramedico o di soccorso. Alla motoslitta, solo se munita di gancio specifico omologato, può essere applicato un rimorchio slitta a traino, per il trasporto di un infortunato soccorso.

2. Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di Soccorso possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, purché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali di cui sono dotati.
3. I veicoli di soccorso possono acquisire o mantenere tale classifica fino alla percorrenza massima di 300.000 km.
4. Oltre questo limite di impiego, i veicoli non più riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere riclassificati come veicoli operativi o di trasporto, provvedendo, se già immatricolati C.R.I., e quindi sottoposti a revisione straordinaria e alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella categoria corrispondente.
5. Eventuali limitazioni (per età o chilometri percorsi) derivanti dalle Leggi Regionali, ne limitano esclusivamente l'uso operativo nel rispetto dei rapporti convenzionali di quella regione, ma non condizionano o declassano il veicolo di soccorso, fino al raggiungimento del limite previsto dal precedente comma 3.

Art. 10 Veicoli Speciali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Testo Unico, i veicoli Speciali C.R.I. sono classificati nel modo seguente:

a)	Veicolo Speciale da trasporto	Veicolo speciale destinato al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di trasferimento o approvvigionamento.
b)	Veicolo Speciale operativo	Veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, protezione civile o antincendio.
c)	Veicolo Speciale di soccorso	Veicolo speciale destinato ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali, o destinato al soccorso operativo stradale. Appartengono a questa tipologia di veicolo anche i veicoli destinati al soccorso o al trasporto specialistico in regime di protezione e di isolamento, inquadrati nel "Reperto di Sanità Pubblica" della C.R.I., rientranti nella relativa pianificazione del Ministero della Salute.



2. Ai fini dell'applicazione del presente Testo Unico, i veicoli Speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere chiaramente riconducibili ad una delle categorie indicate dagli articoli precedenti.
3. Nella classificazione dei Veicoli Speciali, se questi sono destinati al trasporto di persone o di cose ovvero di persone e cose contemporaneamente, devono sempre essere specificati la portata utile ed il numero dei posti disponibili oltre al conducente.



TITOLO II
**Norme relative alle caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli C.R.I.**

CAPO I
Caratteristiche costruttive dei veicoli

Art. 11

Disciplina delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I.

1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli C.R.I. da Trasporto di cui all'articolo 7 del presente Testo Unico, sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada, delle norme Comunitarie e delle norme Internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione. I predetti veicoli, salvo che per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione speciali e per altri dispositivi accessori, non possono presentare caratteristiche costruttive o funzionali diverse da quelle richieste per i corrispondenti veicoli civili.
2. Per quanto non espressamente indicato nell'allegato tecnico al presente Testo Unico, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli Operativi di cui all'articolo 8 sono disciplinate dalle norme del Codice della Strada, delle norme Comunitarie e delle altre norme Internazionali vigenti al momento dell'immissione in circolazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli di Soccorso di cui all'articolo 9 sono definite in uno specifico capitolato allegato al presente Testo Unico, il cui allestimento dovrà essere conforme alle direttive Comunitarie vigenti.
4. I veicoli Speciali di cui all'articolo 10 del presente Testo Unico, rispondono alle caratteristiche costruttive e funzionali determinate, caso per caso, in sede di immatricolazione C.R.I..
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per i veicoli di diretta derivazione militare che siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti/organismi tecnici militari o dal costruttore/allestitore del veicolo.

Art. 12

Masse e dimensioni

1. I veicoli C.R.I. non devono superare le dimensioni e le masse previste per le corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie.



2. Ai fini del calcolo delle dimensioni dei veicoli C.R.I. non si computano le sporgenze dovute agli accessori mobili, quali specchi retrovisori, ganci di traino, ancoraggi per teloni, verricelli, dispositivi supplementari di allarme compresi i relativi sistemi di fissaggio integrati e simili dispositivi.
3. I veicoli Speciali destinati a particolari attività di supporto logistico o di trasporto all'interno di aree interdette alla libera circolazione o comunque vincolate da autorizzazioni e competenze specifiche, possono essere immatricolati anche se superano le dimensioni e masse delle corrispondenti categorie di veicoli civili dalle norme nazionali e da quelle comunitarie, a condizione che il loro impiego sia disposto esclusivamente all'interno di dette aree con esplicito divieto di circolazione sulle strade aperte al pubblico.
4. I veicoli ed i complessi veicolari che, per esigenze operative o di trasporto superano le dimensioni o le masse indicate al comma 1 possono circolare in condizioni di eccezionalità, nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 138 C.d.S. ed alle condizioni previste dall'articolo 95 del presente Testo Unico.
5. Tali prescrizioni possono non trovare corrispondenza per i veicoli di diretta derivazione militare che siano in possesso della certificazione rilasciata dai competenti enti/organi tecnici militari.

Art. 13

Dispositivi supplementari di allarme

1. I veicoli da Trasporto di cui all'articolo 7 del presente Testo Unico, escluse le ambulanze, non devono mai essere dotati di dispositivi supplementari di allarme visivo a luce lampeggiante blu o acustico.
2. I veicoli Operativi non possono essere dotati permanentemente di dispositivi supplementari di allarme. Tuttavia, è possibile la loro installazione provvisoria ed amovibile quando sono utilizzati in attività di supporto operativo per il soccorso sanitario e/o scorte tecniche.
3. I veicoli di Soccorso, le ambulanze ed i veicoli destinati prioritariamente alle attività di protezione civile e agli interventi di emergenza e soccorso sanitario, o il trasporto di organi o di plasma, devono essere permanentemente dotati di dispositivi supplementari di allarme.
4. I dispositivi supplementari di allarme (che possono essere installati permanentemente), ovvero i dispositivi di tipo amovibile (che possono essere utilizzati occasionalmente), devono avere le caratteristiche indicate in allegato al presente Testo Unico e la omologazione prevista dalla Legge.
5. I dispositivi supplementari di allarme possono essere utilizzati solo in conformità e nel rispetto dell'art. 177 CdS.



TITOLO III
Allestimento ed immatricolazione dei veicoli C.R.I.

CAPO I
Allestimento dei veicoli

Art. 14
Allestimento dei veicoli C.R.I.

1. L'allestimento dei veicoli C.R.I. può essere effettuato solo da allestitori specializzati, di comprovata esperienza nel settore, accreditati, che possono anche non coincidere con il costruttore del veicolo base, ma devono essere da questo autorizzati.
2. Le modifiche costruttive ai veicoli devono essere progettate e certificate da tecnici / enti abilitati ai sensi della vigente normativa e successivamente sottoposti ad omologazione.
3. I ciclomotori di servizio, i motoveicoli da trasporto e le autovetture da trasporto non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento (fatti salvi gli accessori ordinari omologati, di cui i veicoli possono essere dotati) e devono rispondere alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dei veicoli civili prodotti in serie dalle norme nazionali o comunitarie.
4. I veicoli da Trasporto, diversi da quelli indicati al comma precedente ed i veicoli Operativi, possono essere oggetto di allestimento a condizione che ciò sia espressamente consentito dalle norme comunitarie e sia effettuato partendo da veicoli base omologati secondo le norme comunitarie stesse.
5. I veicoli di Soccorso possono essere allestiti secondo le specifiche tecniche indicate dal capitolato conforme a quello allegato al presente Testo Unico purché il veicolo base da cui derivano sia omologato secondo le norme comunitarie vigenti.
6. I veicoli Speciali possono essere allestiti in modo specifico per renderli funzionali alle particolari esigenze operative e di trasporto cui sono destinati.
7. L'allestitore deve eseguire l'allestimento della carrozzeria, degli impianti di servizio, delle attrezzature e degli accessori, a perfetta regola d'arte. Salvo che per i veicoli speciali, l'allestimento deve avvenire nel completo rispetto:
 - a) delle specifiche tecniche e delle modalità di applicazione della carrozzeria al telaio del veicolo contenute e raccolte in appositi "manuali e schemi di allestimento e di trasformazione" redatti e pubblicati a cura del costruttore dell'autotelaio;
 - b) delle norme generali relative al posizionamento della carrozzeria rispetto al dispositivo posteriore paraincastro, alla ripartizione delle masse sugli assi, alla visibilità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, ecc., previste dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.



Art. 15

Approvazione tecnica dei veicoli Speciali C.R.I.

1. L'allestimento dei veicoli Speciali C.R.I. può essere realizzato solo da allestitori certificati e/o accreditati.
2. La verifica della rispondenza alle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli Speciali C.R.I. è demandata agli enti competenti della Motorizzazione Civile o altri Uffici preposti.
3. Ottenute le autorizzazioni necessarie alla nuova immatricolazione del veicolo (nuovo certificato di allestimento che recepisce le modifiche strutturali del veicolo), le stesse devono essere inoltrate all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale per l'emissione della nuova carta di circolazione.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai veicoli C.R.I. nella disponibilità dei Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., nel rispetto del precedente comma 1.

Art. 16

Livree operative dei veicoli della C.R.I.

1. Le livree operative dei veicoli della C.R.I. sono disciplinate con apposite linee guida emanate dal Comitato Nazionale.
2. Il Comitato Nazionale può autorizzare livree particolari per i veicoli speciali, nonché per tutti gli altri veicoli, le cui caratteristiche costruttive non consentano il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
3. Le sponsorizzazioni relative alla acquisizione generale di un veicolo, qualora risultassero invasive e difformi rispetto alle linee guida di cui al precedente comma 1 possono, in alternativa, essere rese visibili attraverso uno schermo che riproduca ciclicamente logo e immagini degli sponsor, rispettando i criteri di opportunità, etica ed anche il manuale della comunicazione C.R.I..
4. Per quanto attiene le particolari specificità del Corpo Militare Volontario C.R.I. in relazione ai mezzi tattici della stessa tipologia di quelli in uso alle FF.AA. e/o comunque aventi caratteristiche militari specifiche, le livree sono disciplinate con apposite linee guida emanate dal Presidente Nazionale C.R.I., su proposta dell'Ispettore Nazionale, in conformità alle disposizioni del Ministero della Difesa.



CAPO II
Immatricolazione C.R.I.

Art. 17

Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

1. L'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., che contiene i dati relativi a tutti i veicoli immatricolati C.R.I., è unico e detenuto in formato digitale dal Comitato Nazionale.
2. Le modalità di gestione dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. sono disciplinate con apposite linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I..

Art. 18

Condizioni generali per l'immatricolazione C.R.I.

1. Sono soggetti ad immatricolazione C.R.I. tutti i veicoli indicati nel presente Testo Unico.
2. Devono essere immatricolati C.R.I. tutti i veicoli, nuovi od usati, che appartengono al patrimonio dell'Associazione nazionale o dei Comitati territoriali. Devono inoltre essere immatricolati C.R.I. anche i veicoli che sono acquisiti in leasing, in comodato d'uso, a noleggio o in assegnazione d'uso, a lungo termine, secondo le disposizioni delle vigenti norme nazionali e comunitarie, compresi quelli sequestrati dalle forze di polizia nel corso di attività di contrasto di illeciti che sono ceduti alla C.R.I. (anche se ancora immatricolati), purché concessi con facoltà d'uso.
3. Nessun veicolo può essere immatricolato C.R.I., se non è già stato giudicato idoneo a circolare attraverso l'omologazione civile, o l'accertamento straordinario di idoneità tecnica (effettuato presso la D.T.T.-M.I.T., se disponibile, oppure presso un Centro Revisioni autorizzato dalla D.T.T.-M.I.T.), ovvero l'approvazione tecnica C.R.I. con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I veicoli da Trasporto di cui all'articolo 7 del presente Testo Unico, nuovi di fabbrica, possono essere immatricolati solo se muniti del certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati C.R.I. solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e che abbiano preventivamente superato gli accertamenti previsti dall'art. 80 del C.d.S..
5. I veicoli Operativi, nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 10 del presente Testo Unico, possono essere immatricolati C.R.I. se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente ovvero, se allestiti secondo le disposizioni dell'articolo 14 del presente Testo Unico, muniti di certificato di approvazione civile. I veicoli da trasporto usati possono essere immatricolati C.R.I. solo se sono già stati immatricolati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, qualora abbiano subito allestimenti ulteriori, siano dotati di certificato di approvazione civile.



6. L'immatricolazione dei veicoli di Soccorso nuovi di fabbrica di cui all'articolo 9 del presente Testo Unico, può avvenire solo se sono muniti di certificato di conformità comunitario o di altro documento equipollente per il veicolo base da cui derivano e di una dichiarazione di allestimento, rilasciata da un allestitore certificato e/o accreditato C.R.I., conforme a quella contenuta in allegato al presente Testo Unico. Possono altresì essere immatricolati C.R.I. i veicoli da Soccorso usati, già immatricolati in uno degli stati membri dell'Unione Europea per lo stesso scopo, a condizione che la conformità dell'allestimento specifico alle norme del presente Testo Unico sia attestata dagli appostiti enti/organismi certificatori (Motorizzazione ecc..).
7. I veicoli Speciali, sia nuovi che usati, non possono essere immatricolati se non sono stati sottoposti ad accertamento tecnico ai fini dell'immatricolazione, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del presente Testo Unico. La stessa procedura si applica ai veicoli civili, nuovi o usati, non omologati né dotati di certificato di approvazione civile.
8. Purché non siano necessari interventi di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali, i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o agli altri Enti previsti dall'art. 138 C.d.S., ceduti a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati C.R.I. sulla base della documentazione tecnica fornita dall'ente cedente, anche se non sono muniti di omologazione civile, i cui dati saranno riportati nella scheda di attribuzione di Codice Omologazione mancante.
9. L'immatricolazione C.R.I. di autobus provenienti dalle Forze Armate italiane o da altri Enti di Stato, per i quali si intenda mantenere la destinazione al trasporto collettivo di persone, è subordinata al superamento di specifica visita e prova presso un'officina autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si attesti la piena rispondenza del veicolo alle norme di sicurezza vigenti.

Art. 19

Limiti per l'immatricolazione C.R.I. dei veicoli usati

1. I veicoli civili usati già immatricolati in uno degli Stati dell'Unione Europea, ovvero i veicoli già appartenuti alle FF.AA. o alle FF.PP., dismessi o comunque ceduti alla C.R.I. a qualsiasi titolo, possono essere immatricolati C.R.I. solo se:
 - a) sono stati immatricolati per la prima volta al massimo da:
 - **10** anni per ciclomotori, motoveicoli, autovetture, ovvero veicoli di soccorso;
 - **15** anni per autocarri, rimorchi, veicoli speciali, autobus e minibus.
 - b) hanno percorso non più di:
 - **2.000** Km l'anno per ciclomotori e motoveicoli;
 - **6.000** Km l'anno per autovetture e veicoli di soccorso, esclusi i diesel;
 - **10.000** Km l'anno per autovetture e veicoli di soccorso diesel;
 - **25.000** Km l'anno per autocarri e rimorchi di massa complessiva inferiore o uguale a 7,5 t.;
 - **30.000** Km l'anno per autocarri, trattori stradali diesel e rimorchi di massa complessiva superiore a 7,5 t.;
 - **20.000** Km l'anno per autobus di massa complessiva **inferiore o uguale** a 7,5 t.;
 - **25.000** Km l'anno per autobus diesel di massa complessiva **superiore** a 7,5 t.;



- **10.000** Km l'anno per gli altri veicoli, esclusi i diesel;
 - **15.000** Km l'anno per gli altri veicoli diesel.
- c) sono in buone condizioni d'uso e non richiedono interventi di ripristino o manutenzione straordinaria di importo superiore alla metà della loro quotazione di mercato sulla base della media del valore riportato da due riviste specializzate di settore;
- d) consentono di prevedere l'utilizzo da parte dell'Associazione per almeno i 5 anni successivi all'immatricolazione C.R.I. senza prevedibili costi aggiuntivi rispetto a quelli di ordinaria manutenzione in ragione dell'anzianità del veicolo.
2. Le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) devono risultare da apposita dichiarazione, redatta dal costruttore o dall'officina da questo autorizzata, dall'officina interna C.R.I. o da un'officina autorizzata per la riparazione dei veicoli dotate di apparecchiature di revisione omologate, contenente le specifiche tecniche richieste dall'articolo 34 del Testo Unico.
3. I limiti di cui al precedente comma 1 lettere a) e b), alternativi fra loro, possono in via straordinaria essere incrementati ovvero ridotti in base al rapporto tra anzianità di servizio e chilometri percorsi, previa presentazione di istanza motivata al Comitato Nazionale. Nel caso in cui si possano superare i limiti indicati, l'immatricolazione è comunque subordinata al preventivo accertamento di idoneità alla circolazione previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, certificata dagli enti e/o organi competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1 lettere a) e c), i veicoli militari, ovvero delle Forze di Polizia o dei Vigili del Fuoco, ceduti a qualsiasi titolo all'Associazione possono essere immatricolati C.R.I. a condizione che:
- a) non abbiano subito trasformazioni strutturali e conservino immutate le parti essenziali (telaio, freni, sterzo, ecc.), come erano precedentemente alla loro cessione;
 - b) sia certificata da officina interna C.R.I. e/o specializzata e/o accreditata dal Comitato Nazionale, la possibilità di riparazione, ripristino, ricostruzione o simili senza necessità di interventi strutturali di modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali;
 - c) se è necessaria la sostituzione del tipo di motore, che risulti inconfutabilmente che non abbiano circolato da oltre 7 anni.

Art. 20

Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I.

1. All'interno dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. è istituita una sezione speciale nella quale vengono registrati tutti i veicoli ancora immatricolati C.R.I., considerati d'epoca o di rilevanza storica e/o collezionistica.
2. Con provvedimento del Presidente Nazionale, è nominata una Commissione permanente che provvede al censimento e alla verifica delle condizioni per il riconoscimento dei veicoli come d'epoca o di rilevanza storia e/o collezionistica.



3. Con apposito regolamento, su proposta della Commissione di cui al precedente comma 2, sono disciplinate le procedure e i criteri per il riconoscimento e la conservazione dei veicoli storici registrati nella sezione speciale di cui al comma 1.

Art. 21

Soggetti competenti per l'immatricolazione C.R.I.

1. L'immatricolazione C.R.I. di tutti i veicoli è effettuata esclusivamente dal Comitato Nazionale C.R.I., attraverso specifici provvedimenti del Segretario Generale o suo delegato.
2. L'immatricolazione determina l'iscrizione nel **Registro Automobilistico Unico Nazionale C.R.I.** (R.A.U.N. C.R.I.), ove sono registrati nel tempo tutti i veicoli circolanti con targa C.R.I..
3. Il R.A.U.N. C.R.I. consente la alimentazione dei dati informatizzati e dei documenti digitalizzati, a cura degli Uffici Motorizzazione C.R.I. nazionale e territoriali, che confluiscono in uno specifico ed unico Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., necessario alla gestione dinamica, economica e trasparente della Flotta dei Veicoli C.R.I. presente su tutto il territorio nazionale.

Art. 22

Procedure per l'immatricolazione C.R.I.

1. L'immatricolazione C.R.I. ha efficacia dal momento della iscrizione nel Registro di cui al comma 2 del precedente art. 21 del presente Testo Unico, a seguito della quale avviene il rilascio del documento di circolazione e delle targhe.
2. Per le immatricolazioni dei veicoli C.R.I. richieste dai Comitati Regionali, il Segretario Regionale o un suo delegato provvede alla compilazione e alla trasmissione all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale della richiesta di immatricolazione, della scheda di immatricolazione nonché della documentazione richiesta per ciascun veicolo C.R.I., ed i dati tecnici del veicolo incluso l'allestimento.
3. Per le immatricolazioni dei veicoli C.R.I. richieste dai Comitati territoriali agli stessi adempimenti provvede il Presidente del Comitato o un suo delegato.
4. Il Segretario Regionale ed il Presidente del Comitato Territoriale rispondono dell'autenticità e della provenienza certa della documentazione tecnica o amministrativa acquisita agli atti, dei veicoli per i quali chiedono l'immatricolazione nonché della autenticità e regolarità di tutte le dichiarazioni richieste dal presente Testo Unico per procedere all'immatricolazione C.R.I. di un veicolo.
5. L'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, provvede alla verifica della regolarità della documentazione e procede alla emissione della carta di circolazione e all'inserimento del veicolo nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., dandone comunicazione al Comitato Regionale o territoriale richiedente.



6. Il veicolo C.R.I. è autorizzato a circolare nel territorio dello Stato Italiano, ai sensi dell'articolo 138 C.d.S., dal momento della validazione della scheda di iscrizione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. e della conseguente emissione dei documenti di circolazione, delle targhe e della copertura assicurativa RCA. La circolazione all'estero è allo stesso modo consentita ai veicoli C.R.I. alle stesse condizioni degli altri veicoli civili nazionali, previo verifica della validità della copertura assicurativa RCA o della sua integrazione attraverso la Compagnia di assicurazione di riferimento (es. Carta verde, ...), nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali, nonché degli accordi bilaterali fra le nazioni e delle leggi vigenti nelle nazioni raggiunte dai veicoli C.R.I. stessi.
7. Il fascicolo del veicolo deve essere conservato per tutto il periodo in cui il veicolo è in circolazione e per 10 anni successivi alla sua cessazione o alla dismissione del veicolo C.R.I..
8. In caso di Veicolo Storico, il fascicolo deve essere conservato per tutta la vita del veicolo, anche se non più circolante.



CAPO III
Targhe e carta di circolazione

Art. 23

Caratteristiche, rilascio, e collocazione delle targhe di immatricolazione C.R.I.

1. Tutti i veicoli di proprietà C.R.I., o acquisiti da C.R.I. in comodato d'uso, leasing, noleggio, circolanti sulle strade pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico, come previsto dall'art. 18 comma 2 del presente Testo Unico, devono essere immatricolati C.R.I. e muniti di targa di riconoscimento C.R.I. contenente un codice alfanumerico univoco di immatricolazione ed avente caratteristiche rifrangenti.
2. Le autovetture, le ambulanze, gli autocarri, gli autobus, i minibus ed i trattori stradali ed i veicoli speciali assimilati, devono essere muniti di due targhe: una collocata anteriormente ed una posteriormente. Gli altri veicoli C.R.I., devono essere muniti di una sola targa collocata posteriormente.
3. Nell'allegato al presente Testo Unico sono stabilite le caratteristiche e le dimensioni delle targhe di immatricolazione, ed i criteri di definizione della sequenza alfanumerica che vi è riprodotta.
4. Le targhe sono collocate sui veicoli dopo la validazione dell'immatricolazione C.R.I. da parte dell'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, e seguiranno la vita operativa del veicolo a cui sono abbinate, fino a cessazione della immatricolazione.
5. La gestione delle targhe non ancora assegnate o dismesse, è a stretto rendiconto con l'obbligo di documentazione di ogni passaggio di carico.
6. Tutti i detentori di targhe C.R.I. devono adottare tutte le misure di sicurezza atte ad impedire la sottrazione o la dispersione delle stesse.
7. Le targhe dei veicoli C.R.I. devono essere collocate in posizione ben visibile, utilizzando, se previsto dal costruttore, l'apposito alloggiamento porta targa. In allegato al presente Testo Unico sono indicate le modalità di collocazione delle targhe sui veicoli C.R.I. che non sono dotati, fin dall'origine dell'alloggiamento porta targa ovvero in cui, modifiche o allestimenti sopravvenuti, hanno imposto lo spostamento dell'alloggiamento stesso.
8. Le targhe devono essere illuminate con idonee luci di servizio che, se non previste fin dall'origine dal costruttore, devono essere installate rispettando le prescrizioni tecniche imposte dal presente Testo Unico per l'effettuazione di modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli C.R.I.
9. Le targhe devono essere costantemente tenute in condizioni di pulizia e di efficienza tali da garantirne, in ogni condizione di marcia, la corretta leggibilità dei dati identificativi che vi sono impressi.



Art. 24

Smarrimento, distruzione, o deterioramento delle targhe di immatricolazione C.R.I.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione C.R.I., il Comitato o la struttura C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve farne denuncia agli organi di Polizia entro quarantotto ore, dandone immediata comunicazione all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o di sottrazione delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, la predetta Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale provvede a disporre una nuova immatricolazione del veicolo, rilasciando una nuova targa, che sarà gestita con le stesse modalità stabilite dal precedente art. 23 del presente Testo Unico.
3. Fino a quando non viene effettuata una nuova immatricolazione è consentita la circolazione del veicolo C.R.I. previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria, realizzato a cura del Comitato o della struttura C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. In questo caso, una copia della denuncia sarà allegata alla carta di circolazione ed esibita in caso di controlli.
4. Quando per deterioramento o per altra causa i dati anche di una sola delle targhe non siano più leggibili, il Comitato o la struttura C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve richiedere all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale una nuova immatricolazione del veicolo.
5. Nel caso di distruzione di una delle targhe, il Comitato o la struttura C.R.I. che detiene stabilmente il veicolo deve richiederne una nuova immatricolazione. Per la circolazione del veicolo si applicano le disposizioni del precedente comma 3.

Art. 25

Caratteristiche e rilascio delle carte di circolazione C.R.I.

1. Tutti i veicoli immatricolati C.R.I., durante la circolazione devono essere muniti di una carta di circolazione C.R.I..
2. La carta di circolazione C.R.I. è rilasciata dal Comitato Nazionale.
3. Il documento di circolazione, le cui caratteristiche (formato, dimensioni, e modalità di compilazione) sono indicate in allegato al presente Testo Unico, contiene i seguenti dati:
 - a) C.R.I. Comitato Nazionale, titolare del registro automobilistico nazionale C.R.I.;
 - b) proprietario del veicolo;
 - c) assegnatario del veicolo;
 - d) numero del documento in codice C.R.I.;
 - e) numero di targa;
 - f) numero di identificazione (numero di telaio) del veicolo;
 - g) numero di omologazione del veicolo;



- h) dati e caratteristiche tecniche del veicolo;
 - i) annotazioni riguardanti l'avvenuto rilascio dei documenti integrativi della carta di circolazione o del certificato di approvazione tecnica C.R.I. per veicoli speciali.
4. La carta di circolazione C.R.I. è redatta su moduli prestampati, dotati di ologramma anticounterfeiting, numerati singolarmente, a stretto rendiconto, soggetti a specifica contabilizzazione presso il Comitato Nazionale.



TITOLO IV

Modifiche alle caratteristiche costruttive, variazioni di immatricolazione, e revisione dei veicoli

CAPO I

Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati

Art. 26

Disposizioni generali e limiti alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali

1. Salvo quanto previsto all'articolo 35 del presente Testo Unico, i veicoli immatricolati C.R.I. non possono essere sottoposti a modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell'allegata tabella senza l'autorizzazione preventiva del Comitato Nazionale.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro presentazione di certificazione attestante l'idoneità delle modifiche proposte.
3. Non sono ammesse modifiche o interventi sulla carrozzeria che producano una variazione delle caratteristiche costruttive e/o dimensioni del veicolo rispetto a quelle originariamente indicate o previste sulla carta di circolazione C.R.I., né altri interventi strutturali sul telaio o sulla carrozzeria portante che ne possano compromettere l'integrità o la funzionalità.
4. Non rientrano in tale divieto le modifiche consistenti nella semplice aggiunta di accessori mobili, senza rilevanti interventi sulla carrozzeria o sul telaio, purché l'installazione di tali accessori sia prevista dal costruttore del veicolo e sia realizzata con parti componenti di tipo omologato o altrimenti approvato per quel veicolo.
5. Nei veicoli di Soccorso e nelle ambulanze da Trasporto ad allestimento modulare staccabile, è sempre consentita la sostituzione delle celle sanitarie a condizione che i relativi agganci siano omologati e di tipo compatibile a quelli previsti dalla omologazione del veicolo e purché siano specificamente previsti sulla carta di circolazione del veicolo sul quale vengono installati.
6. Nei veicoli da Trasporto ovvero Operativi, ad allestimento modulare, la sostituzione dei moduli operativi è sempre consentita, purché siano rispettate le condizioni indicate al comma 3 del presente articolo.
7. Nei veicoli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, i moduli principali installati al momento della immatricolazione possono essere sostituiti con moduli alternativi, purché forniti dalla casa costruttrice del veicolo o certificati dall'allestitore ovvero omologati, e comunque purché espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione del veicolo base.



8. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli devono possedere le certificazioni di legge e il marchio CE, se previsto.
9. Le attrezzature opzionali di dotazione dei moduli, quali utensili, montacarichi, apparecchiature elettriche o elettroniche e simili dispositivi, devono possedere il marchio C.E., se previsto.

Art. 27

Modifiche che richiedono nuova immatricolazione

1. Salvo quanto previsto dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 26 del presente Testo Unico, relativamente alla sostituzione delle celle mobili o dei moduli operativi, quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente Testo Unico, è sempre disposta la rinnovazione dell'immatricolazione.
2. La rinnovazione dell'immatricolazione dei veicoli è effettuata dall'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
3. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 25 del presente Testo Unico.
4. I documenti di circolazione dei veicoli che sono sottoposti a rinnovazione dell'immatricolazione C.R.I., devono essere riconsegnati immediatamente alla predetta Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale che ne cura l'archiviazione.
5. Quando non è possibile riconsegnare la carta di circolazione, dovrà essere consegnata copia conforme della denuncia di smarrimento o distruzione resa agli organi di Polizia.

Art. 28

Modifiche che necessitano di aggiornamento della immatricolazione

1. Quando sono apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato al presente Testo Unico, è disposto l'aggiornamento dell'immatricolazione a cura dell'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
2. L'aggiornamento dell'immatricolazione comporta l'annotazione della modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali nell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I., e la stampa di una nuova carta di circolazione.
3. La vecchia carta di circolazione C.R.I. è annullata e conservata nel fascicolo del veicolo unitamente agli altri documenti che lo riguardano.



Art. 29

Procedura per l'approvazione delle modifiche

1. La richiesta di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli è formulata al Comitato Nazionale, allegando idonea documentazione dello stato attuale di fatto, delle caratteristiche delle modifiche che si intendono apportare, del soggetto che potrebbe compierle a regola d'arte, e dei relativi costi economici.
2. Il Comitato Nazionale, anche avvalendosi degli enti competenti cui è demandata la verifica ai sensi dell'articolo 15 del presente Testo Unico, per i veicoli speciali e previa istruttoria, rilascia l'autorizzazione alla modifica.
3. Le modifiche autorizzate devono essere effettuate da un'officina specializzata, autorizzata a svolgere l'attività che è stata accreditata dal Comitato Nazionale.
4. L'officina deve rilasciare attestazione di aver compiuto le modifiche richieste a regola d'arte.
5. Sulla base dell'attestazione di cui al comma precedente e secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 31 del presente Testo Unico, il Comitato Nazionale provvede alla rinnovazione dell'immatricolazione ovvero all'aggiornamento della carta di circolazione C.R.I. ed al corrispondente aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I.

Art. 30

Procedura Modifiche che non richiedono né autorizzazione né aggiornamento della carta di circolazione C.R.I.

1. Le modifiche indicate in allegato al presente Testo Unico non richiedono rinnovazione o aggiornamento dell'immatricolazione.
2. Le modifiche devono essere realizzate da un'officina autorizzata, accreditata dal Comitato Nazionale, che deve rilasciare l'attestazione che sono state effettuate a regola d'arte. Possono essere utilizzati solo ricambi originali, ovvero muniti del marchio C.E.
3. Copia della documentazione relativa al montaggio del veicolo deve essere conservata nel fascicolo del veicolo tenuto presso il Comitato Nazionale.



CAPO II

Variazioni di immatricolazione senza modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli immatricolati

Art. 31

Rinnovazione dell'immatricolazione per finalità amministrative

1. Deve essere chiesta la rinnovazione dell'immatricolazione quando:
 - a) è previsto un cambio di categoria di veicolo per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del presente Testo Unico;
 - b) anche una sola delle targhe di immatricolazione è stata sottratta, smarrita, distrutta o si è deteriorata;
 - c) è disposto un cambio di categoria per esigenze esclusivamente funzionali del veicolo, senza intervento o modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali.
2. La richiesta di modifica dell'immatricolazione è effettuata da chi detiene stabilmente il veicolo C.R.I.
3. La rinnovazione dell'immatricolazione è curata dal Comitato Nazionale. Si applicano le procedure previste dall'articolo 28 del presente Testo Unico, in quanto compatibili.

Art. 32

Aggiornamento dell'immatricolazione per finalità amministrative

1. L'immatricolazione C.R.I. deve essere aggiornata, attraverso la variazione dei dati relativi nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, quando è disposta l'assegnazione non temporanea ad un diverso Comitato o struttura C.R.I.. Il trasferimento dei mezzi è disposto dal Comitato Nazionale C.R.I. a seguito di esplicita e formale richiesta di trasferimento inoltrata dal Comitato cedente ed equivalente determina di accettazione da parte del Comitato ricevente.
2. È necessario il rilascio di una nuova carta di circolazione per sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione della precedente.
3. L'aggiornamento dell'immatricolazione è effettuato dal Comitato Nazionale.

**CAPO III**
Revisione dei veicoli C.R.I.**Art. 33****Revisione periodica dei veicoli**

- Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, delle condizioni di silenziosità, del contenimento delle emanazioni inquinanti nei limiti prescritti dalla normativa, tutti i veicoli immatricolati C.R.I. devono essere sottoposti a revisione periodica.
- In base al tipo di veicolo e all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate con seguente periodicità:

Tipo di veicolo	Prima revisione dopo immatricolazione C.R.I.	Revisioni successive
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ciclomotori di servizio ▪ motoveicoli da trasporto ▪ autovetture da trasporto (di servizio) ▪ autocarri operativi leggeri ▪ veicoli speciali assimilati 	4 anni	ogni 2 anni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ motoveicoli operativi ▪ ambulanze da trasporto ▪ autovetture operative ▪ rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata 	2 anni	ogni anno
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autocarri operativi medi e pesanti ▪ autobus e minibus operativi o da trasporto ▪ trattori stradali ▪ veicoli speciali assimilati ▪ rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo superiore a 2 t di massa autorizzata ▪ rimorchi operativi 	1 anno	ogni anno
<ul style="list-style-type: none"> ▪ veicoli di soccorso ▪ veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso 	1 anno	ogni anno

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, per i veicoli civili e militari usati che sono stati successivamente immatricolati C.R.I., l'obbligo della prima revisione successiva all'immatricolazione C.R.I. decorre dal momento in cui i veicoli stessi sono stati immessi in circolazione con immatricolazione civile o militare. Se questi veicoli sono stati immatricolati con targa civile o militare per un periodo superiore a quello richiesto per la prima revisione C.R.I., si applica la periodicità fissata per le revisioni successive.
- La revisione periodica può essere effettuata anche presso le strutture tecniche delle FF.AA. e/o delle FF.PP..
- In caso di inadempienza degli obblighi di cui al precedente comma 1, il Comitato Nazionale dispone la sospensione dell'immatricolazione fino a quando la revisione non sia stata effettuata.



Art. 34

Revisione straordinaria in occasione della prima immatricolazione

1. I veicoli civili o militari usati che, prima di essere immatricolati C.R.I., non sono stati revisionati secondo i criteri di periodicità indicati nell'articolo 33 del presente Testo Unico, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che siano in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 36 del presente Testo Unico.
3. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo.
4. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 comma 5 del presente Testo Unico.

Art. 35

Revisione straordinaria a seguito di incidenti

1. I veicoli C.R.I. che, a seguito di incidente stradale o per altra causa, hanno subito danni rilevanti agli organi di frenatura, al telaio o alla carrozzeria portante, alle ruote o allo sterzo, prima di essere nuovamente utilizzati dopo la riparazione, devono essere sottoposti a revisione straordinaria allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte e che siano ancora in condizioni di poter circolare in sicurezza.
2. La revisione straordinaria è effettuata secondo le procedure indicate dall'articolo 36 del presente Testo Unico.
3. La relativa attestazione di efficienza rilasciata dall'officina autorizzata è conservata nel fascicolo del veicolo.

Art. 36

Procedure per l'effettuazione delle visite di revisione

1. La revisione (pre-revisione, con attestazione dell'esito e stampa dei relativi parametri) è effettuata, anche previa stipula di specifica convenzione, presso un'officina autorizzata ad effettuare attività di revisione dei veicoli, per conto dell'Ufficio Provinciale della D.T.T. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure presso quest'ultimo se disponibile.
2. La visita di revisione viene effettuata attraverso un controllo tecnico degli elementi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare ha per oggetto la verifica della perfetta funzionalità di freni, sterzo, visibilità, assi, pneumatici, sospensioni, dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, carrozzeria, telaio, inquinamento acustico ed atmosferico.



3. L'esito della visita di revisione è documentato da una attestazione rilasciata dall'officina autorizzata che l'ha effettuata. Il Comitato Regionale di riferimento procede alla stampa di un'etichetta adesiva, da apporre sulla carta di circolazione, e la inoltra al Comitato territoriale richiedente.
4. Se il veicolo è assegnato al Comitato Nazionale o al Comitato Regionale alla stampa dell'etichetta provvede l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
5. La circolazione dei veicoli che non hanno superato la revisione, deve essere immediatamente fatta cessare fino a quando non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza richieste e sia stata superata, con esito positivo, una successiva visita di revisione.
6. Il giorno programmato per la revisione, il veicolo C.R.I. può circolare per il percorso più breve fra la sede C.R.I. e l'officina autorizzata e può rientrare presso la sede C.R.I., in condizioni di sicurezza, a prescindere dall'esito della revisione.
7. L'esito della revisione deve essere contestualmente registrato in via telematica nell'archivio nazionale veicoli C.R.I., a disposizione per verifiche ed accertamenti. Il sistema informatico, con apposito alert, evidenzia i veicoli prossimi alla revisione e quelli con revisione scaduta, determinandone la cessazione temporanea dalla circolazione, in virtù di quanto previsto al precedente comma 5, fino ad esito favorevole della revisione.



CAPO IV
Circolazione di prova

Art. 37

Circolazione di prova di veicoli non immatricolati C.R.I.

1. Per le esigenze connesse all'allestimento o alla prova tecnica, i veicoli che non hanno ancora completato le procedure di immatricolazione C.R.I. possono circolare sulle strade purché siano muniti, previo rilascio da parte del Comitato Nazionale, di:
 - a) un libretto di circolazione di prova C.R.I., compilato in ogni sua parte, che preveda l'uso con tutte le categorie di veicoli o complessi veicolari ovvero solo di alcune;
 - b) una targa prova C.R.I. applicata posteriormente;
 - c) l'attestazione dell'assicurazione, appositamente stipulata sulla targa prova, per gli eventuali danni provocati dalla circolazione.
2. Il veicolo in circolazione di prova C.R.I. può essere condotto solo da una persona munita di patente di servizio C.R.I. (o attestazione provvisoria equivalente), valida per la categoria di veicoli corrispondente a quella del veicolo in circolazione di prova.
3. Salvo che non sia utilizzato un carico destinato all'effettuazione di prove specifiche o test, il veicolo non immatricolato C.R.I. sul quale è apposta targa prova può circolare solo a vuoto, senza trasportare cose o persone diverse dal conducente e dell'eventuale persona che lo coadiuva o lo assiste nell'attività di prova tecnica o di trasferimento.
4. In nessun caso, il veicolo in circolazione di prova può essere utilizzato per esigenze operative o di soccorso.
5. La targa di prova deve essere collocata nella parte posteriore del veicolo. Quando trattasi di complesso veicolare, deve essere installata una sola targa prova per tutto il complesso veicolare, apposta nella parte posteriore del rimorchio o semirimorchio.

Art. 38

Circolazione di prova di veicoli immatricolati C.R.I.

1. I veicoli già immatricolati C.R.I. che, per esigenze tecniche o di allestimento, devono essere consegnati ad officine convenzionate C.R.I. per oltre tre giorni lavorativi, devono essere privati delle targhe di immatricolazione. Il titolare dell'officina a cui il veicolo è affidato deve assumere l'impegno di non utilizzare il veicolo C.R.I., se non per esigenze di prova tecnica durante la quale deve fare uso della propria targa prova civile.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del presente Testo Unico si applicano, in quanto compatibili, anche per la circolazione dei veicoli già immatricolati C.R.I. che, eccezionalmente, per ragioni tecniche, di verifica, o di allestimento, non hanno completato le procedure di re-immatricolazione.

**TITOLO V**
Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli**CAPO I**
Procedura di cessazione**Art. 39****Cessazione dell'immatricolazione dei veicoli**

1. La cessazione dell'immatricolazione C.R.I. può essere disposta quando il veicolo C.R.I.:
 - a) è dichiarato fuori uso, perché non è più utilizzabile per vetustà o per stato di inefficienza, che non consenta una riparazione economicamente conveniente, in relazione all'impiego a cui il veicolo è destinato;
 - b) è dichiarato fuori uso, perché non è più utilizzabile per gli scopi istituzionali, ma ancora efficiente o comunque ripristinabile per essere utilizzato in Italia o in altri Stati;
 - c) è definitivamente esportato in altri Stati per cessione a qualsiasi titolo;
 - d) è restituito al proprietario allo scadere del periodo di comodato d'uso, di leasing non riscattato, di noleggio, o in caso di assegnazione temporanea derivante da sequestro.
2. La cessazione dell'immatricolazione è richiesta dal Segretario Regionale per i veicoli detenuti dal Comitato Regionale e dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli detenuti dai Comitati territoriali.
3. Nei casi indicati dal comma 1 lettere b), c) e d), l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione, valida la richiesta e provvede alla cancellazione del veicolo dall'Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. Le targhe ed i documenti di circolazione devono essere ritirati e distrutti a cura del Comitato o della struttura C.R.I. che detiene il veicolo. Nei casi indicati dal precedente comma 1 lettere b) e c) la menzionata Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale può fornire indicazioni circa le modalità ed i tempi dell'operazione di cessione del veicolo ed indicare le autorità a cui deve essere consegnato. Il veicolo radiato sarà ceduto all'acquirente o al proprietario comodante, o all'assegnatario definitivo in caso di esportazione all'estero, mediante formale atto di cessione.
4. Nel caso indicato dal precedente comma 1 lettera a), l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale, verificata l'esistenza dei presupposti per la cessazione dell'immatricolazione ed esclusa la rilevanza storica o collezionistica del veicolo, autorizza il Comitato o la struttura C.R.I. che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione ovvero impone il conferimento temporaneo ad un parco veicoli alternativo, autorizzato dalla stessa Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale. Nelle more dell'operazione di effettiva rottamazione, l'immatricolazione del veicolo è sospesa. La cessazione dell'immatricolazione è successivamente validata dall'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale quando il Comitato richiedente fa pervenire alla menzionata Unità organizzativa il provvedimento presidenziale di fuori uso, il certificato di rottamazione, la dichiarazione di avvenuta distruzione della targa, il formulario rifiuti (se in veicolo viene rottamato e conferito ad un centro di



raccolta e smaltimento autorizzato) e la copia restituzione Telepass alla Società Autostrade (se dotati). La ricevuta di avvenuta consegna per la demolizione (formulario smaltimento rifiuti speciali), opportunamente vidimata nei modi previsti dalla Legge, è rilasciata dalla ditta autorizzata al trasporto e smaltimento del rifiuto speciale (direttiva 2000/53/CE, D.Lgs. 24.6.2003, n. 209 e D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, e ss.mm.ii.), e deve essere registrata nell'apposito registro vidimato, conservandone copia nel fascicolo del veicolo C.R.I., custodito negli atti d'archivio.

5. Ottenuto il certificato di rottamazione o il verbale di cessione definitiva per i casi di cui al precedente comma 3, l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale provvede ad inviare opportuna comunicazione alla Compagnia di Assicurazione secondo le procedure per la cancellazione della copertura assicurativa.
6. E' vietata la radiazione dei veicoli C.R.I. che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico. La radiazione di veicoli storici oggettivamente non recuperabili, è disposta dall'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, acquisito il parere motivato della Commissione Nazionale Motorizzazione.
7. Ogni decisione riguardante la cessione dei veicoli C.R.I. che, per l'età ed il buono stato di conservazione e d'uso, possano avere un interesse storico o collezionistico, è disposta dall'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, acquisito il parere motivato della Commissione Nazionale Motorizzazione.
8. Ferme restando le procedure amministrative indicate nel precedente comma 3, in quanto applicabili, nel caso in cui sia contestualmente acquistato un altro veicolo nuovo di fabbrica, in alternativa alla rottamazione, è consentita la cessione in permuta del veicolo per il quale è stata dichiarata la cessazione dell'immatricolazione C.R.I. all'impresa venditrice del veicolo nuovo che deve provvedere a rilasciare una liberatoria completa per l'Associazione, rimborsando all'Associazione il valore residuo concordato sulla base della valutazione di mercato, anche a sconto sul nuovo acquisto.
9. Prima della cessione in permuta, se il veicolo è ancora idoneo a poter soddisfare esigenze di servizio nell'Associazione, è prioritaria la scelta sulla cessione alla Associazione consorella C.R.I., se individuata.
10. I precedenti commi 1 lett. b) e c), c. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, non sono applicabili ai veicoli militari nella disponibilità dei Corpi Ausiliari e qualora abbiano ancora un valore residuale di mercato, in luogo della rottamazione può essere disposta la vendita secondo le norme di contabilità pubblica, anche per lotti, con diritto di prelazione da parte dei Comitati C.R.I.. In caso di aggiudicazione da parte di un Comitato C.R.I. il veicolo viene ceduto immatricolato, mediante procedura di trasferimento e trascrizione della nuova proprietà.



TITOLO VI
**Circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di
eccezionalità C.R.I.**

CAPO I
**Autorizzazione alla gestione dei trasporti eccezionali
e relativa formazione**

Art. 40

Autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità

- 1 I veicoli immatricolati C.R.I., ai sensi dell'articolo 138 commi 2 e 11 C.d.S., qualora eccedano i limiti di cui agli articoli 61 e 62 C.d.S., devono essere muniti, per circolare sulle strade, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal Segretario Regionale o dal Presidente del Comitato territoriale, previa comunicazione formale da inoltrare almeno 5 giorni prima del servizio agli Enti proprietari e/o concessionari della strada che devono essere percorse o attraversate, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 C.d.S..
2. Il servizio di scorta deve essere preventivamente pianificato in ogni suo dettaglio (in particolare circa la tipologia e le caratteristiche del trasporto e nella accurata scelta del percorso più idoneo), con l'ausilio del capo scorta C.R.I. individuato fra gli operatori C.R.I. abilitati ed allo scopo incaricato.

Art. 41

Scorta tecnica ai veicoli o trasporti eccezionali C.R.I.

1. Alla scorta del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità realizzato con un veicolo immatricolato C.R.I., se prevista dalla vigente normativa, provvede direttamente il Comitato o la struttura C.R.I. competente con personale dipendente o volontario che abbia ottenuto l'abilitazione alla effettuazione di scorte a veicoli considerati eccezionali di cui all'articolo 89 del presente Testo Unico ovvero, se non dispone di personale abilitato, tramite uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 commi 1 o 3 bis C.d.S.
2. I veicoli C.R.I. utilizzati per l'effettuazione delle scorte tecniche devono rispondere alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, e 9 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Durante l'effettuazione dell'attività di scorta tecnica, il personale C.R.I. abilitato ai sensi dell'articolo 89 del presente Testo Unico, deve rispettare le prescrizioni imposte dalle norme del titolo II del

CROCE ROSSA ITALIANA

TESTO UNICO DELLE NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Versione 3.0

Predisposta dalla Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I. in data 15.06.2020
Approvata dal Consiglio Nazionale C.R.I. in data 25.07.2020



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 18.7.1997, n. 3806 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.



PARTE II CONDUCENTI E PATENTI DI GUIDA

TITOLO I Formazione e rilascio delle patenti di guida per i veicoli dell'Associazione della Croce Rossa Italiana

CAPO I Anagrafe Nazionale Unica dei Conducenti C.R.I.

Art. 42 Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I.

1. Presso il Comitato Nazionale, nel gestionale C.R.I. GAIA, è istituita l'Anagrafe Nazionale Unica dei Conducenti C.R.I. (A.N.U.C. C.R.I.), ove sono registrate nel tempo tutte le Patenti di servizio C.R.I. rilasciate, ed anche le abilitazioni dei Formatori e degli Istruttori, le abilitazioni dei Responsabili del procedimento e dei Coadiutori Motorizzazione C.R.I.. I dati salvati nell'anagrafe è protetta nel rispetto del GDPR (General Data Protection Regulation).
2. Per ogni abilitato alla guida, oltre ai dati anagrafici e Codice Fiscale di identificazione univoca, nell'archivio sono contenute le seguenti informazioni:
 - a) il numero di patente;
 - b) il tipo di abilitazione contenuta nella patente;
 - c) l'origine della patente (rilascio per esame, senza esame, per conversione, ecc.);
 - d) le prescrizioni tecniche (obbligo lenti, obbligo uso apparecchio acustico, ecc.);
 - e) le conferme di validità;
 - f) le sospensioni, le revoche, e le revisioni della patente.
3. L'Anagrafe è aggiornata dagli organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico.

Art. 43 Competenze dell'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale e della Commissione Nazionale Motorizzazione di cui all'art. 3

1. Le funzioni di gestione dell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I. sono affidate all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art.3 del presente Testo Unico.
2. La menzionata Unità organizzativa provvede, inoltre:



- a) al coordinamento dell'attività dei Comitati Regionali e delle unità organizzative delegate ai sensi dell'articolo 4 del presente Testo Unico, cui è consentito il rilascio delle patenti di servizio C.R.I., comprese le modalità di stampa delle patenti C.R.I. medesime;
 - b) allo studio e all'analisi di tutte le questioni riguardanti la conduzione dei veicoli C.R.I.;
 - c) alla consulenza giuridica ed alla gestione del contenzioso stradale relativo ai provvedimenti applicati dalle autorità dello Stato nei confronti dei conducenti C.R.I.;
 - d) allo svolgimento delle funzioni ispettive, di controllo e di vigilanza permanente, su tutti i Comitati e le strutture C.R.I. preposte al rilascio delle patenti di servizio C.R.I.
 - e) alle operazioni rilascio delle patenti di servizio C.R.I. per il personale in servizio presso il Comitato Nazionale e presso le proprie strutture operative, direttamente amministrate;
3. La Commissione Nazionale Motorizzazione, d'intesa con la menzionata Unità organizzativa del Comitato Nazionale, provvede:
- a) al coordinamento dell'attività di formazione dei conducenti, dei Formatori di Scuola Guida, degli Istruttori di Guida;
 - b) alla definizione e all'aggiornamento dei programmi didattici per la formazione dei conducenti, d'intesa con la Commissione Nazionale Motorizzazione;
 - c) al coordinamento dei Centri di Formazione Motorizzazione, istituiti sul territorio ed operanti in ambito interregionale;
 - d) alla predisposizione della nomina dei Presidenti delle Commissioni d'esame presso i Centri di Formazione Motorizzazione, aventi di norma incarico annuale.
4. I Centri di Formazione Motorizzazione, sotto il coordinamento ed il controllo della menzionata Unità organizzativa del Comitato Nazionale, provvedono:
- a) alla formazione di Scuola Guida per il personale volontario e dipendente C.R.I. su tutto il territorio nazionale, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento specifico, seguendo il piano formativo approvato dal CDN su proposta della Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I.;
 - b) alle operazioni alimentazione dell'archivio nazionale Patenti C.R.I. ed al rilascio delle patenti di servizio C.R.I. per il personale che ha frequentato i rispettivi corsi di formazione, svolgendo, con profitto, i relativi esami di scuola guida;
 - c) alla tenuta degli archivi cartacei delle Patenti di Servizio C.R.I. rilasciate.

Art. 44

Competenze dei Comitati Regionali e delle altre unità organizzative C.R.I. di cui all'art. 4

1. I Comitati Regionali o le unità organizzative a ciò delegate ai sensi e nei compiti stabiliti dell'articolo 4 del presente Testo Unico, provvedono al coordinamento dell'attività di formazione dei conducenti e dei formatori e sovrintendono alle operazioni di rilascio delle patenti di servizio C.R.I.
2. Il Comitato Regionale o l'unità organizzativa delegata, accreditata presso l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, ha accesso in modo esclusivo e riservato al sistema dell'Anagrafe nazionale conducenti C.R.I. per quanto di propria competenza, e procede:



- a) alle operazioni alimentazione dell'archivio nazionale Patenti C.R.I. ed al rilascio delle patenti di servizio C.R.I. per il personale che ha presentato idonea domanda di conversione o che ha svolto, con profitto, i relativi esami di scuola guida;
- b) alla tenuta degli archivi cartacei delle Patenti C.R.I. rilasciate.

Art. 45

Fascicolo del conducente

1. Presso ciascun Comitato Regionale o unità organizzativa territoriale delegata ai sensi dell'articolo 44 del presente Testo Unico e presso ciascun Centro di Formazione Motorizzazione delegato ai sensi dell'art. 43 del presente Testo Unico, che rilasciano le Patenti di servizio C.R.I., per ciascun abilitato alla guida, deve essere tenuto un fascicolo del conducente che contiene almeno:
 - a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
 - b) il fascicolo di abilitazione quando si provvede al rilascio per esame;
 - c) la documentazione riguardante la conferma di validità, i provvedimenti di sospensione, di revoca o di declassamento della patente.
2. Il fascicolo cartaceo deve essere conservato agli atti del Comitato o dell'unità organizzativa che rilascia la Patente di servizio, per almeno 10 anni dalla cessazione del servizio, e raccoglierà ogni variazione o provvedimento relativo al suo titolare, compresa l'emissione di duplicati o di una Patente per declassamento
3. Il fascicolo sarà conservato anche in forma digitale, anche ai fini di una agevole e completa gestione, attraverso il gestionale GAIA.

**CAPO II**
**Categorie di patenti e veicoli che abilitano a
condurre i veicoli C.R.I.****Art. 46****Principi generali per la guida dei veicoli**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 58 del presente Testo Unico, per poter guidare veicoli immatricolati C.R.I. è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.
2. La competenza al rilascio, alla conferma di validità, alla revisione, alla sospensione e alla revoca delle patenti di servizio C.R.I., appartiene esclusivamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 47**Patente di servizio e abilitazioni che contiene**

1. Ai soggetti di cui al successivo articolo 52 del presente Testo Unico, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello allegato al presente Testo Unico, valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione. In caso di impossibilità temporanea alla emissione della patente di guida C.R.I., potrà essere rilasciato un documento provvisorio equivalente che avrà una validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio.
2. La patente di servizio di cui al precedente comma 1, prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli C.R.I. di seguito indicati:

Tipo di Abilitazione	Veicolo C.R.I. che consente di condurre
Tipo 1	Ciclomotori di servizio, ovvero veicoli ad essi assimilabili
Tipo 2	Motoveicoli da trasporto, e veicoli speciali da trasporto assimilabili
Tipo 3	Autovetture di servizio per trasporto ordinario ed autocarri operativi leggeri, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 4	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, nonché veicoli speciali operativi assimilabili aventi massa autorizzata fino a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 4b	Minibus aventi il limite massimo di 20 posti compreso il conducente
Tipo 5	Autoambulanze di soccorso, auto mediche, autoambulanze neonatali, pediatriche o bariatriche, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata fino a 4,5 t.



Tipo 5b	Moto mediche
Tipo 6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili, aventi massa autorizzata superiore a 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 7	Autobus da trasporto ed operativi, aventi oltre 20 posti e massa autorizzata oltre 4,5 t. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
Tipo 9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli, piattaforme, gru, per movimentazione di terra o di merci, o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali (previsti dal D.Lgs. 81/08), che sono utilizzati su strada pubblica se immatricolati, oppure nella circolazione in aree private se non immatricolati.

- Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se le abilitazioni sono conseguite in tempi diversi, o sono revocate ai sensi dell'articolo 80 del presente Testo Unico, dovrà essere emesso un nuovo documento di guida aggiornato, con nuova numerazione, previo ritiro e conservazione del vecchio documento di guida che sarà trattenuto agli atti del fascicolo del conducente C.R.I.. Nelle note del nuovo documento sarà citato il numero del documento precedentemente posseduto.
- I conducenti muniti di patente di Tipo 4, per poter condurre le ambulanze da trasporto, in servizio operativo, devono altresì possedere idonea abilitazione al trasporto sanitario (TS) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I., qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio, in numero sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente.
- I conducenti muniti di patente di Tipo 5 e 5b, per poter condurre ambulanze ed altri veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per detti tipi, in servizio operativo, qualora non abbiano a bordo altro personale abilitato a detto servizio in numero minimo sufficiente a quello previsto dalla Legge Sanitaria Regionale vigente nella regione per cui stanno svolgendo servizio, devono altresì possedere l'abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (TSSA) o equipollente, ed idonea formazione pratica di guida e di uso delle dotazioni di base del veicolo, curata dalla C.R.I..

Art. 48

Validità e durata delle patenti

- L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
- L'abilitazione di tipo 3 comprende anche quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
- L'abilitazione di tipo 4b comprende anche quella di tipo 3 e 4.
- L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3, 4 e 4b.



5. L'abilitazione di tipo 5b è rilasciata, senza ulteriori formalità, in fase di rilascio della abilitazione di tipo 5 per solo esame, se il candidato è anche in possesso della abilitazione di tipo 2.
6. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4, in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione da almeno 1 anno.
7. L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile, o militare, o rilasciata in uno dei paesi dell'Unione Europea, corrispondente alla tipo 4 in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione da almeno 2 anni.
8. Per le persone che non hanno compiuto il 65° anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo **1**, **2** e **3** hanno validità di 10 anni. Oltre tale limite di età hanno validità di 5 anni fino a 75 anni. Dai 75 anni in poi 1 anno fino a massimo 82 anni (con le prove dei riflessi).
9. Per le persone che non hanno compiuto il 65° anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo **4** e **9** hanno validità di 10 anni. Oltre tale limite di età hanno validità di 5 anni fino a 75 anni e poi 1 anno fino a 80 anni (con rinnovo presso la commissione medica locale C.R.I. o ASL).
10. La patente contenente la abilitazione **4b** ha validità di 5 anni fino al 60° anno di età. Successivamente hanno validità di 2 anni dal 60° al 64° anno di età e validità di 1 anno fino al limite massimo di 68 anni. Dal 68° anno di età e fino al limite massimo di 77 anni ha validità di 1 anno (con rinnovo presso la commissione medica locale C.R.I. o A.S.L.).
11. Le patenti contenenti le abilitazioni **5** e **5b**, hanno validità di 5 anni fino al 65° anno di età. Successivamente hanno validità di 2 anni dal 65° al 69° anno di età (con le prove dei riflessi). Infine validità di 1 anno fino al limite massimo di 77 anni (con rinnovo presso la commissione medica locale C.R.I. o A.S.L.).
12. Le patenti contenenti le abilitazioni **6** e **8**, hanno validità di 5 anni fino al 65° anno di età. Successivamente hanno validità di 2 anni dal 65° al 69° anno di età e validità di 1 anno fino al limite massimo di 75 anni (con rinnovo presso la commissione medica locale C.R.I. o ASL) e limite max 10 t.
13. La patenti contenenti la abilitazione **7** ha validità di 5 anni fino al 60° anno di età. Successivamente ha validità di 2 anni dal 60° al 64° anno di età. Infine ha validità di 1 anno dal 64° anno e fino al limite massimo di 68 anni (con rinnovo presso la commissione medica locale C.R.I. o ASL). Al compimento del 68° anno di età, la patente è declassata a Tipo 4b.
14. Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità in via antecedente al compimento dell'età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata alla fascia di età immediatamente successiva, così come riportate nei commi precedenti.
15. Tutte le patenti C.R.I., già dal primo rinnovo utile, prolungano la loro validità per i giorni o mesi residui, allineando la scadenza naturale alla data del compimento dell'età. Analogamente, tenendo nella giusta considerazione i limiti massimi previsti dal successivo art. 50 del presente Testo Unico, le scadenze successive coincideranno sempre con la data di compimento dell'età.



CAPO III Requisiti psico-fisici e di età per condurre veicoli C.R.I.

Art. 49

Requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio

1. Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve risultare idonea a condurre i veicoli C.R.I..
2. Non può ottenere la patente di servizio C.R.I. chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
3. Per ciascun tipo di abilitazione, in allegato al presente Testo Unico, sono riportati i requisiti psicofisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio C.R.I..
4. La patente di servizio C.R.I., fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie, ovvero da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente C.R.I..
5. Limitatamente alla sola patente di servizio C.R.I. di tipo 3, il divieto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato solo se l'anomalia o l'affezione può essere corretta con l'ausilio di idonee protesi e a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre, ovvero, in via eccezionale e al solo veicolo "autovettura di servizio" (es. aggiunta di comandi al volante), con adattamenti funzionali e non limitanti anche della conduzione ordinaria.

Art. 50

Età massima per la guida dei veicoli C.R.I.

1. I conducenti C.R.I., muniti di patente di servizio C.R.I., devono rispettare i seguenti limiti di età massima, in funzione dei veicoli C.R.I. per i quali sono abilitati:

Patente Tipo 1, 2 e 3: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica C.R.I.. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 82 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita medica monocratica, ma con prove dei riflessi.



Patente Tipo 4: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 80 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 4b: anni 60 con cadenza quinquennale, levabili a 64 con cadenza biennale. Tale limite può essere elevato ulteriormente, anno per anno, fino a 70 anni qualora il conducente si sottoponga anche alla prova dei riflessi. Dal 70° al 77° anno di età, la visita medica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida può essere effettuata annualmente, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 5 e 5b: anni 65, con cadenza quinquennale. Tale limite può essere elevato, ogni due anni, fino a 69 anni. Successivamente potrà essere ulteriormente elevata, di anno in anno, fino a 77 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 6 e 8: anni 65, con cadenza quinquennale e prove dei riflessi. Tale limite può essere elevato, ogni due anni, fino a 69 anni, con prove dei riflessi. Successivamente potrà essere ulteriormente elevata, di anno in anno, fino a 75 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 7: anni 60, con cadenza quinquennale e prove dei riflessi. Tale limite può essere elevato fino a 64 anni con cadenza biennale e prove dei riflessi. Successivamente potrà essere rinnovata, con cadenza annuale, fino a 70 anni qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi. Dal compimento del 70° anno di età, la patente è declassata in Tipo 4b.

Patente Tipo 9: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica C.R.I.. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 80 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita medica monocratica, con prove dei riflessi.

Art. 51

Accertamento dei requisiti psico-fisici

1. Il sistema di accertamento sanitario dei requisiti di idoneità al conseguimento della patente di servizio C.R.I., è unico nazionale ed è coordinato dal Comitato Nazionale C.R.I. attraverso la piattaforma GAIA. In ogni Comitato Regionale o della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, possono essere istituiti uno o più Uffici Sanitari C.R.I., a cura del Consiglio Direttivo regionale (anche individuati per area geografica vasta) per il rilascio dei certificati medici di idoneità psico-fisica per la conduzione di veicoli C.R.I., nel rispetto del G.D.P.R..
2. Il rilascio delle certificazioni, a regime, può avvenire in via telematica, determinando automaticamente il rinnovo istantaneo della Patente di servizio, senza produrre certificazione cartacea, ma producendo



solo una “attestazione di idoneità” (non è certificata la non idoneità) completa di eventuali “prescrizioni”, da consegnare all’interessato, nel rispetto del G.D.P.R.. Il materiale cartaceo relativo al certificato anamnestico, alla certificazione di idoneità, alle eventuali certificazioni supplementari ritenute necessarie, è inserito in busta chiusa e sigillata, direttamente dal Medico monocratico o da un Medico della C.M.L. C.R.I. e conservato agli atti dell’Ufficio Motorizzazione C.R.I. competente, all’interno del fascicolo del procedimento della patente di servizio C.R.I..

3. Degli Uffici Sanitari C.R.I. fanno parte tutti i Medici che si sono resi disponibili ad effettuare sia accertamenti medici monocratici, sia a partecipare alle Commissioni Mediche Locali C.R.I., composte da tre Medici, nominate dal competente Comitato Regionale o della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Il personale appartenente al Comitato Nazionale C.R.I., per gli accertamenti può avvalersi di una delle strutture sanitarie attive disponibili.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, in base all'età e con cadenze riportate nell'allegato specifico al presente Testo Unico, deve essere effettuato presso uno dei seguenti Medici monocratici:
 - 4a) Medico C.R.I. abilitato con provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio;
 - 4b) Medico previsto dall'articolo 119 comma 2 del C.d.S. (*alternativa eventuale*).
5. Al superamento di determinati limiti di età e con cadenze riportate nell'allegato specifico al presente Testo Unico, l'accertamento deve essere effettuato presso una delle seguenti Commissioni Mediche collegiali:
 - 5a) Commissione Medica Locale C.R.I. (C.M.L. C.R.I.) composta da tre Medici ed abilitata con provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio;
 - 5b) Commissione Medica Locale ASL, prevista dall'articolo 119 comma 4 del C.d.S. (*alternativa eventuale*).
6. Le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, sono disciplinate da apposite linee guida allegate al presente Testo Unico.
7. Gli eventuali accertamenti integrativi richiesti dai Medici accertatori, se da questi ritenuti necessari, devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie, con oneri a carico del titolare richiedente.



CAPO IV
Rilascio delle patenti di servizio C.R.I.

Art. 52
Disposizioni generali

1. Il rilascio della Patente di servizio C.R.I. può avvenire per:
 - a) Conversione da patente civile, comunitaria, militare o equipollente;
 - b) Esame:
 - b1) Solo Esame teorico e pratico di guida (per patente di tipo 5 e 5b e per la tipo 9 acquisita la formazione specifica prevista ai sensi del D.Lgs. 81/08);
 - b2) Corso obbligatorio di scuola guida ed esame teorico e pratico di guida (nel caso non sia mai stata conseguita una patente convertibile come previsto dal punto "a" del presente comma.
2. La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata al personale volontario C.R.I. e ai lavoratori subordinati o autonomi del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e dei Comitati territoriali C.R.I..
3. La patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata anche al personale volontario e ai lavoratori subordinati o autonomi dell'Agenzia nazionale della Croce Rossa Italiana per il contrasto alla tossicodipendenza e di ogni altra personalità giuridica (Cooperativa, Impresa Sociale, Fondazione o Società) di diretta emanazione di una delle strutture C.R.I. di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Solo per specifiche e motivate esigenze operative connesse alla gestione delle attività a seguito di stato di emergenza o di calamità nazionale o regionale, e non oltre la relativa durata stabilita dalla legge, può essere concessa una autorizzazione provvisoria alla conduzione dei veicoli di servizio C.R.I., anche a lavoratori subordinati, dipendenti da soggetti pubblici o privati che hanno in essere rapporti istituzionali, a progetto (servizio civile, ...) o in regime convenzionale con la C.R.I.. La concessione della autorizzazione provvisoria alla conduzione dei veicoli di servizio C.R.I., in quanto legata al contingente stato di necessità e urgenza, è straordinaria ed ha comunque validità conformata alla durata dello stato di emergenza o di calamità nazionale o regionale, stabilita dalla legge. La concessione è disposta dal Presidente Nazionale C.R.I., mediante assunzione di una specifica ordinanza presidenziale, d'iniziativa o su richiesta motivata del Presidente Regionale C.R.I. competente.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4, il rilascio della patente di servizio C.R.I. è disposta esclusivamente dal Comitato Nazionale o dal Comitato territoriale competente, se da questo formalmente delegato.



6. La risoluzione del rapporto associativo, lavorativo, contrattuale o convenzionale, determina comunque la revoca della patente di servizio C.R.I..
7. Eccezionalmente e per comprovati motivi di interesse dell'Associazione C.R.I., e previa verifica delle capacità pratiche di guida se ritenuta necessaria, può essere rilasciato una autorizzazione provvisoria alla guida, di cui all'Allegato specifico al presente Testo Unico, avente validità per non oltre 60 giorni dal rilascio, a soggetti che collaborano con la C.R.I. in occasione di emergenze nazionali o locali di particolare rilevanza e di attività nazionali gestite e coordinate dal Comitato nazionale C.R.I.. Il rilascio è subordinato alla acquisizione dei dati anagrafici certi della persona autorizzata, dalla copia della patente e di un valido documento di riconoscimento (passaporto, carta d'identità, ...) da questo posseduti, nonché da documenti che ne comprovino inequivocabilmente la collaborazione ufficiale con C.R.I.. Il documento è rilasciato dal competente Ufficio di cui all'art. 2 del presente Testo Unico. In caso di accertata necessita, l'autorizzazione provvisoria può essere rinnovata solo una volta.

Art. 53

Età per ottenere il rilascio

1. Salvo quanto indicato al comma 2 e 4 del presente articolo, la patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 4b, 5, 5b, 6, 7 e 8 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni.
3. Le abilitazioni di tipo 6, 7 e 8 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 68 anni.
4. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio C.R.I. di Tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni.

Art. 54

Rilascio senza esame

1. L'abilitazione di tipo 2 può essere rilasciata, **senza esame**, a soggetti che siano già in possesso della patente di guida di categoria A o superiore, in corso di validità, la quale consente la guida di motocicli, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei Paesi dell'Unione Europea, o con i quali l'Italia ha instaurato accordi di reciprocità nel riconoscimento delle rispettive patenti, a condizione che i titolari non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 3 anni, o dalla data di conseguimento, se conseguita in un periodo inferiore ai 3 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 3 e 4 possono essere rilasciate, senza esame, ai soggetti che siano già in possesso della patente di guida di categoria B o superiore conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni, o dalla data



di conseguimento, se conseguita in un periodo inferiore ai 5 anni. Per il conseguimento dell'abilitazione di tipo 4b l'accertamento dei requisiti psico-fisici è integrato con le prove dei riflessi.

3. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che siano già in possesso da almeno 2 anni della patente di guida di categoria C o superiore, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
4. L'abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che siano già in possesso da almeno 4 anni della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
5. L'abilitazione di tipo 4b può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che siano già in possesso della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa. Per il conseguimento dell'abilitazione di tipo 4b l'accertamento dei requisiti psicofisici è integrato con le prove dei riflessi.
6. L'abilitazione di tipo 8 può essere rilasciata, senza esame, a coloro che siano in possesso di patente di guida di categoria CE ovvero DE, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità.
7. L'assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell'articolo 80.
8. Ai fini del rilascio senza esame di cui ai commi precedenti, le patenti militari ed assimilate (ai sensi dell'art. 138 CdS), le patenti civili, le patenti europee e similari riconosciute dallo Stato Italiano, sono convertibili in Patente di servizio C.R.I. secondo l'allegata tabella di equipollenza, a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio C.R.I. ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest'ultimo caso, la patente militare o assimilata, deve essere prodotta in copia autenticata o risultare da attestazione rilasciata dall'amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.
9. Le abilitazioni di tipo 4, 4b, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 3 C.d.S. ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli, oltre a quelli comunemente installabili ed omologati. In caso di possesso di patente C.R.I. rilasciata con le limitazioni di cui al presente comma, possono essere utilizzati solo veicoli già adattati a dette limitazioni e solo se disponibili.
10. Per ottenere la patente di servizio C.R.I., i soggetti che beneficiano del regime di rilascio "senza esame" devono essere effettivamente in attività di servizio presso l'Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.



11. La patente di tipo 3 può essere ottenuta da persone diversamente abili solo per conversione da analogo documento civile posseduto ed in corso di validità e a condizione che siano rispettati requisiti psico-fisici previsti dall'Allegato specifico al presente Testo Unico.
12. Le patenti non ottenibili per conversione, in particolare per carenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 4b, possono essere acquisite solo seguendo la procedura di rilascio per corso ed esame.

Art. 55 Rilascio per esame

1. Il rilascio della patente di servizio C.R.I. per esame è suddiviso in:
 - a) Rilascio per **“solo esame”**, per le patenti di servizio C.R.I. di tipo 4b, 5, 5b e 9 (per quest'ultima, acquisita la idonea formazione ai sensi del D.L.gs. 81/08;
 - b) Rilascio per **“corso di scuola guida ed esame”**, i cui corsi di formazione, sono svolti esclusivamente presso uno dei Centri di Formazione Motorizzazione C.R.I. istituiti, operanti sul territorio, seguendo le linee guida del Progetto Formativo C.R.I..
2. Per ottenere la patente di servizio C.R.I. di Tipo 4b, 5, 5b e 9, di cui al precedente punto 1a del comma 1, i soggetti devono:
 - a) essere in attività di servizio presso l'Associazione;
 - b) essere disponibili a frequentare eventuali approfondimenti formativi/addestrativi, ritenuti utili ed organizzati con la presenza di Formatori di Scuola Guida o Istruttori di Guida C.R.I. disponibili, sulla base di reali esigenze locali che ne rendano necessaria la formazione (es. uso di pedane per il caricamento delle carrozzine);
 - c) (per le abilitazioni espressamente previste dalla Patente di tipo 9) sostenere i corsi di formazione abilitanti all'uso di veicoli ed attrezzature, nei modi e nei termini espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012;
 - d) sostenere un esame davanti ad una Commissione istituita ai sensi dell'articolo 61 del presente Testo Unico.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati in allegato al presente Testo Unico.
4. Per coloro che non sono già muniti di una patente civile di guida, i programmi del corso di qualificazione e degli esami di idoneità, sono integrati con nozioni generali che tengano conto delle norme comunitarie in materia di rilascio della patente civile, secondo i criteri riportati in allegato al presente Testo Unico.
5. La patente di servizio C.R.I. di tipo 9, salvo che non riporti nelle note del documento stesso, specifiche ed obbligatorie abilitazioni di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, perde di ogni sua efficacia, in quanto priva dei requisiti formativi obbligatori previsti dalla legge (D.Lgs. 81/08 e dall'accordo Stato/Regioni del 22/02/2012).



CAPO V Formazione teorica ed esercitazioni di guida

Art. 56 Corsi di qualificazione

1. Nel rispetto delle necessità e delle esigenze formative stabilite in sede di Commissione Nazionale Motorizzazione, i corsi di qualificazione per il rilascio delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli C.R.I. sono organizzati dagli Organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico.
2. I corsi di qualificazione sono tenuti da Formatori di Scuola Guida abilitati, coadiuvati dagli Istruttori di Guida pratica, ai sensi dell'articolo 62 del presente Testo Unico, secondo le modalità e con la durata minima indicata in allegato al presente Testo Unico.
3. Per l'organizzazione dei corsi di qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento dei corsi di formazione per i Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana (progetto formativo nazionale C.R.I.), fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Testo Unico.

Art. 57 Modalità di effettuazione delle esercitazioni di guida

1. Ai soggetti che siano in possesso dei requisiti per condurre i veicoli C.R.I. indicati negli articoli precedenti e che, per ottenere il rilascio della patente di servizio C.R.I., non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 54 del presente Testo Unico, è consentito esercitarsi alla guida di veicoli C.R.I. purché:
 - a) abbiano ottenuto il rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei veicoli C.R.I.;
 - b) non realizzino alcuna attività di trasporto, operativa o di soccorso;
 - c) abbiano a fianco, in funzione di istruttore, una persona avente i requisiti di cui al successivo comma 3 ovvero, se ricorrono le condizioni ivi indicate, si esercitino conformemente alle prescrizioni del comma 3 medesimo.
2. Le esercitazioni di guida possono essere effettuate solo dopo aver completato il ciclo di lezioni teoriche indicate nel programma di cui all'articolo 55 del presente Testo Unico.
3. Durante le esercitazioni di guida, le funzioni di Istruttore sono svolte da uno dei soggetti abilitati ai sensi dei successivi articoli 62 e 63 del presente Testo Unico. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3, 4 e 4b, le funzioni di Istruttore possono essere eccezionalmente svolte anche da una persona munita di patente di servizio C.R.I. conseguita da almeno 5 anni, valida per le medesime categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio C.R.I. di tipo 5, 5b, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dagli organi di cui



all'art. 2 del presente Testo Unico, che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. sul quale si svolge l'esercitazione. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di Istruttore possono essere eccezionalmente svolte anche da una persona munita di patente di servizio C.R.I. conseguita da almeno 5 anni, valida per le medesime categorie di veicoli, che sia stata riconosciuta idonea dagli organi di cui all'articolo 2 che detiene stabilmente il veicolo C.R.I. sul quale si svolge l'esercitazione.

4. Per i veicoli che non consentono il trasporto di passeggeri, le esercitazioni di guida sono svolte seguendo l'aspirante con altro veicolo C.R.I. idoneo dal quale la persona che funge da Istruttore ai sensi del precedente comma 3, può efficacemente impartire istruzioni per la guida.
5. Quando l'aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3, 4, 5, 6, e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l'impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo.
6. Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo C.R.I. deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg. C.d.S.

Art. 58

Autorizzazione ad esercitarsi alla guida

1. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli C.R.I. (foglio rosa) è rilasciata dagli Organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico.
2. L'autorizzazione ha durata semestrale ed è rinnovabile alla scadenza qualora il titolare non abbia ancora sostenuto gli esami di idoneità alla guida.
3. Durante le esercitazioni di guida, il titolare dell'autorizzazione, che deve essere sempre portata al seguito, deve essere altresì munito di un valido documento di riconoscimento personale attestante l'appartenenza all'Associazione o il rapporto che lo lega ad essa.



CAPO VI
Procedure di rilascio della Patente C.R.I.

Art. 59

Soggetti competenti per il rilascio delle patenti

1. La patente di servizio C.R.I. è rilasciata dagli Organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, secondo le modalità indicate nelle apposite linee guida emanate dal Comitato Nazionale.
2. L'ufficio preposto al rilascio della patente C.R.I., a conclusione dell'iter di rilascio, attiva la procedura di stampa, che sarà effettuata nelle modalità automatiche disposte dall'Unità organizzativa Motorizzazione del Comitato Nazionale di cui al successivo art. 43 comma 1 lettera a) del presente Testo Unico. L'ufficio medesimo può stampare nell'immediatezza e rilasciare alla persona abilitata alla guida dei veicoli C.R.I., l'autorizzazione provvisoria alla guida.

Art. 60

Esami di idoneità alla guida

1. L'esame di idoneità alla guida dei veicoli C.R.I. deve essere sostenuto davanti alla Commissione d'esame di cui all'articolo 61 del presente Testo Unico, nominata secondo le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 56, comma 3 del presente Testo Unico.
2. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida può essere previsto anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione.
3. Per ciascun abilitato alla guida è compilato un fascicolo di abilitazione, avente contenuto conforme al modello allegato al presente Testo Unico.
4. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di servizio C.R.I. si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente Testo Unico.

L'esame si articola nelle seguenti prove:

- a) una prova teorica, anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla Direzione Trasporti Terrestri (D.T.T.) o analoghi, predisposti a livello nazionale, tesi a verificare le conoscenze normative e tecniche in materia di circolazione stradale, le nozioni di meccanica e di manutenzione sul motore e sulle principali parti e funzioni del veicolo, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso, anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica, utilizzando specifici manuali di formazione, compresi quelli appositamente predisposti dalla C.R.I.;



- b) un'integrazione orale sulle normative specifiche, sulle caratteristiche tecniche, sulla conduzione e sulla manutenzione dei veicoli di tipo 5, 6, 7, 8 e 9 per i soli candidati che richiedono il rilascio di queste categorie di patente;
 - c) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. che devono essere rilasciati, tesa a verificare le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio.
5. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi, fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e non meno di diciotto trentesimi per ogni prova.
6. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione.

Art. 61

Commissione d'esame

1. Per le competenze di cui all'art. 4 del presente Testo Unico, la commissione esaminatrice, nominata dal Presidente Regionale C.R.I. competente, è composta da:
 - a) Il Presidente del Comitato territoriale C.R.I. abilitato al rilascio (o da un suo delegato) che la presiede;
 - b) Formatore di Scuola Guida C.R.I.;
 - c) Da uno a tre membri, dei quali almeno uno deve possedere la qualifica di Istruttore di Guida C.R.I., secondo le disposizioni del successivo articolo 67 del presente Testo Unico, e la patente di servizio C.R.I. almeno dello stesso tipo o di tipo superiore a quella che richiedono di conseguire i candidati nel corso della sessione d'esame a cui partecipano.
2. Per le competenze di rilascio delle Patenti C.R.I. di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, ed in particolare per i Centri di Formazione Motorizzazione C.R.I., la Commissione esaminatrice di cui al comma 1 del presente articolo, è nominata dal Presidente Nazionale C.R.I. su indicazione della Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I., e prevederà i membri titolari e due supplenti in caso di impedimento di un titolare.
3. La Commissione, di norma è nominata per tutto l'anno solare, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica, e può essere riconfermata o rinnovata di anno in anno.
4. Gli oneri conseguenti all'attività della commissione sono interamente a carico delle articolazioni C.R.I. a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio C.R.I..
5. La commissione è un collegio perfetto. Nel provvedimento di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d'esame.



6. Il Presidente del Comitato territoriale C.R.I., coadiuvato dall'Ufficio Territoriale Motorizzazione C.R.I., che ne svolge, l'attività amministrativa, organizzativa, ed operativa, programma le sedute di esame e convoca i candidati.
7. Per il personale dipendente dai Corpi Ausiliari delle FF.AA. della C.R.I., la commissione può essere integrata da un Formatore di Scuola Guida C.R.I. e/o da un Istruttore di Guida C.R.I., indicato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario C.R.I..



TITOLO II
**Formazione di Scuola Guida per i veicoli dell'Associazione della
Croce Rossa Italiana**

CAPO I
**Formatori di Scuola Guida ed Istruttori di Guida
pratica**

Art. 62

Abilitazione per Formatori di Scuola Guida ed Istruttori di Guida pratica

1. I soggetti abilitati ed iscritti nell'Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida (Insegnanti di teoria ed istruttori di guida pratica) e degli Istruttori di Guida C.R.I. (istruttori di guida pratica), di cui al successivo articolo 63 del presente Testo Unico, in due distinte sezioni, assumono le seguenti denominazioni:
 - a) Formatore di Scuola Guida C.R.I. (insegnante teoria e di pratica): provvede all'insegnamento della teoria (C.d.S., Norme di Sicurezza, Meccanica, Assicurazioni, ...) e della pratica (tecniche pratiche di guida, verifica veicoli, manutenzione ordinaria, agganciamento rimorchi, guida in sicurezza, dispositivi di emergenza, ...);
 - b) Istruttore di Guida C.R.I. (pratica): forma sulle tecniche pratiche di guida, sull'applicazione delle norme di sicurezza e sul codice stradale durante la guida di veicoli C.R.I.
2. L'abilitazione per esercitare le funzioni di cui al comma precedente è rilasciata al personale dipendente o volontario C.R.I., in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 65 del presente Testo Unico e che sia effettivamente in attività di servizio.
3. L'abilitazione, che consente di esercitare le funzioni di Istruttore di Guida C.R.I. su tutto il Territorio Nazionale, anche nell'ambito di articolazioni C.R.I. diverse da quelle in cui l'abilitato presta servizio, ha validità uguale a quella della patente di servizio C.R.I. posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione stessa, ed ogni 5 anni deve essere comunque confermata secondo le disposizioni dell'articolo 69 del presente Testo Unico. Non è pertanto consentita la formazione pratica su strada, di candidati per il conseguimento della patente superiore a quella posseduta dall'Istruttore.
4. I corsi nazionali di formazione per Formatori di Scuola Guida e di Istruttori di Guida, sono organizzati secondo le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 56, comma 3 del presente Testo Unico.



Art. 63

Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I.

1. L'Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. ed Istruttori di Guida C.R.I., è detenuto in formato digitale dal Comitato Nazionale, che cura la tenuta e l'aggiornamento.
2. La permanenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale, dei Formatori e degli Istruttori, è subordinata alla permanenza dell'attività di servizio di cui all'articolo 62 comma 2 del presente Testo Unico.

Art. 64

Soggetti competenti al rilascio dell'abilitazione e corsi di qualificazione

1. L'abilitazione per i Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I. è rilasciata dagli Organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, secondo le modalità indicate nelle apposite linee guida emanate dal Comitato Nazionale C.R.I..

Art. 65

Requisiti richiesti per il conseguimento dell'abilitazione

1. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I., i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 21 anni;
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore per il Formatore di Guida C.R.I. o, in alternativa, diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore per il Formatore di Guida C.R.I. che sia stato titolare di Scuola Guida o abbia maturato titolarità ed esperienza di insegnamento presso una Scuola Guida per almeno 10 anni, accertabile anche con autocertificazione sottoscritta a termini di Legge;
 - c) patente di servizio C.R.I., in corso di validità, contenente tutte le abilitazioni di cui all'articolo 47 del presente Testo Unico consentite per l'età posseduta e conseguite da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
 - d) assenza nei 5 anni precedenti di provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta.
2. Per essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di Guida C.R.I., i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 21 anni e non superiore al limite massimo delle tipologie di patente possedute, per le quali è abilitato a svolgere attività di Istruttore. Per le patenti di tipo 6, 7, 8 il limite massimo di età è di 67 anni;
 - b) diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore;
 - c) patente di servizio C.R.I., in corso di validità, contenente tutte le abilitazioni di cui all'articolo 47 del presente Testo Unico, conseguite da almeno 1 anno, mai sospesa o sottoposta a revisione;
 - d) assenza nei 5 anni precedenti di provvedimenti di sospensione o revoca della patente civile o militare posseduta.



CAPO II

**Modalità di rilascio dell'abilitazione per Formatori di
Scuola Guida C.R.I. ed Istruttori di Guida C.R.I.**

Art. 66

Rilascio per conversione di titolo civile o militare equipollente in titolo C.R.I.

1. L'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. e di Istruttore di Guida C.R.I. è rilasciata per conversione, senza necessità di sostenere l'esame di idoneità, ai titolari di abilitazione civile all'esercizio delle rispettive funzioni di Insegnante di teoria o di Istruttore di guida rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 123 C.d.S., purché al momento della richiesta di rilascio:
 - a) si trovino nelle condizioni richieste dal comma 2 dell'articolo 62 del presente Testo Unico;
 - b) siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 65 del presente Testo Unico.
2. Alle medesime condizioni richieste dal precedente comma 1 del presente articolo, l'abilitazione di Formatore di Guida C.R.I. e di Istruttore di Guida C.R.I., può essere altresì rilasciata, senza esame, ai titolari di equipollenti titoli abilitativi rilasciati dall'Autorità Militare o da altro Organismo assimilato ai sensi dell'articolo 138 C.d.S.. L'equipollenza del titolo abilitativo militare o assimilato rispetto al titolo abilitativo civile sopraindicato è dichiarata, caso per caso, dall'Organo di cui all'articolo 2, lett. a) del presente Testo Unico.
3. I Formatori di Guida C.R.I. già iscritti nell'Albo Nazionale C.R.I., ai sensi della precedente normativa C.R.I. 138/93, in regola con quanto disposto dal precedente comma 1 lettere a) e b), mantengono l'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. e conseguono anche la separata abilitazione di Istruttore di Guida C.R.I., senza necessità di sostenere nuovi esami e sono iscritti di diritto nelle rispettive sezioni dell'Albo di cui all'articolo 63 del presente Testo Unico;
4. I Formatori di Scuola Guida C.R.I. e gli Istruttori di Guida C.R.I., che hanno ottenuto l'abilitazione per effetto della conversione dei titoli civili o militari di cui ai commi precedenti, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento specifico secondo programmi e modalità determinate dalle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 56, comma 3 e all'articolo 54 comma 3 del presente Testo Unico.

Art. 67

Esami di idoneità per Formatori di Scuola Guida C.R.I. ed Istruttori di Guida C.R.I.

1. L'esame di idoneità per Formatori di Scuola Guida C.R.I. si svolge secondo le modalità organizzative definite dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 56, comma 3 del presente Testo Unico, ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente Testo Unico. L'esame si articola nelle seguenti tre prove (scritta, orale e pratica):



- a) due prove teoriche:
 - a1) una prova scritta, anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla D.T.T. o analoghi predisposti a livello nazionale, tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - a2) una prova orale a contenuto prevalentemente pratico, di simulazione di una lezione teorica, tesa a valutare la capacità espositiva e la padronanza degli argomenti del candidato nelle materie oggetto dell'esame. La lezione verterà su un argomento assegnato a ciascun candidato, dalla Commissione d'esame, almeno 24 ore prima dell'avvio degli esami.
 - b) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. possedute, tesa a verificare:
 - b1) le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio;
 - b2) la capacità di istruire ed intervenire efficacemente sugli allievi conducenti;
2. L'esame di idoneità per Istruttori di Guida C.R.I. si svolge secondo le modalità organizzative definite dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 56, comma 3 del presente Testo Unico ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente Testo Unico. L'esame si articola nelle seguenti due prove:
- a) una prova scritta, anche attraverso quiz a risposta multipla, conformi a quelli ministeriali utilizzati dalla D.T.T. o analoghi predisposti a livello nazionale, tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - b) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni C.R.I. possedute, tesa a verificare:
 - b1) le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio;
 - b2) la capacità di istruire ed intervenire efficacemente sugli allievi conducenti;
 - c) una prova di manutenzione, relativa alle operazioni minime di controllo del veicolo, di intervento d'emergenza e di controllo delle dotazioni ordinarie e di emergenza presenti sui veicoli, laddove previste.
3. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a ventuno trentesimi e con almeno diciotto trentesimi per ogni prova.
4. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità definite a livello nazionale.
5. la Commissione d'Esame è nominata dal Presidente Nazionale C.R.I. ed opera con le modalità analoghe a quelle previste dall'art. 61 del presente Testo Unico.



Art. 68

Titolo abilitativo ed iscrizione all'Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. e degli Istruttori di Guida C.R.I.

1. L'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. e di Istruttore di Guida C.R.I. è rilasciata dagli Organi di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che provvedono a darne notizia, attraverso la piattaforma GAIA, al Comitato territorialmente competente ai fini dell'annotazione nel fascicolo personale.
2. Nei casi di conversione di titolo civile o militare equipollente di cui all'articolo 66 del presente Testo Unico, l'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. e quello di Istruttore di Guida C.R.I., è rilasciata dall'Organo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente Testo Unico.
3. Il fascicolo del Formatore e dell'Istruttore è detenuto e conservato, secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia, dall'Organo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del presente Testo Unico, e deve essere conservato per tutta la durata della attività di servizio del titolare, ed almeno 10 anni dalla cessazione del servizio.



CAPO III

**Conferma, aggiornamento periodico e revoca della
abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. o
Istruttore di Guida C.R.I.**

Art. 69

**Conferma Validità delle abilitazioni ed aggiornamenti periodici dei Formatori di Scuola Guida C.R.I.
e degli Istruttori di Guida C.R.I.**

1. La validità dell'abilitazione di Formatore di Guida C.R.I. è legata alla validità della patente di servizio C.R.I. posseduta e deve essere confermata ogni 5 anni attraverso la verifica della permanenza dei requisiti indicati all'articolo 65 comma 1, lettera c) e d) del presente Testo Unico.
2. L'abilitazione non può essere in nessun caso confermata al Formatore di Scuola Guida C.R.I.:
 - a) se il Formatore è incorso nei provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di servizio C.R.I.;
 - b) se il Formatore ha cessato il servizio attivo;
 - c) se il Formatore ha interrotto la propria attività per almeno un anno, fatte salve eventuali cause di impedimento per ragioni di salute o di forza maggiore.
3. L'abilitazione non può essere in nessun caso confermata all'Istruttore di Guida C.R.I.:
 - a) se l'Istruttore è incorso nei provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di servizio C.R.I.;
 - b) se l'Istruttore di Guida ha avuto il declassamento della patente C.R.I. del Tipo 6, 7 e 8;
 - c) se l'Istruttore ha interrotto la propria attività per almeno un anno, fatte salve eventuali cause di impedimento per ragioni di salute o di forza maggiore.
4. La mancata conferma di validità dell'abilitazione comporta la cancellazione dall'Albo Nazionale dei Formatori di Scuola Guida C.R.I. / Istruttori di Guida C.R.I..
5. La conferma della validità dell'abilitazione è disposta dall'Organo che ha rilasciato l'abilitazione, che ne dà comunicazione all'Organo deputato alla tenuta ed aggiornamento dell'albo.
6. La conferma della validità dell'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. / Istruttore di Guida C.R.I., è altresì subordinata alla verifica della permanenza dei requisiti tecnici e di idoneità, attestati dalla frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento periodico organizzati ai sensi dell'articolo 56, comma 3 del presente Testo Unico.

Art. 70

Revoca e sospensione dell'abilitazione

1. L'abilitazione di Formatore di Scuola Guida C.R.I. e di Istruttore di Guida C.R.I. è revocata quando:



- a) la patente di servizio C.R.I. posseduta al momento del rilascio dell'abilitazione è stata revocata;
 - b) senza giustificato motivo, il formatore non ha frequentato i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 69, comma 5 del presente Testo Unico per più di due volte;
 - c) non è stata chiesta la conferma della validità dell'abilitazione entro 12 mesi successivi alla relativa scadenza;
 - d) in occasione della verifica prevista dall'articolo 69, comma 5 del presente Testo Unico, la validità dell'abilitazione non è stata confermata.
2. L'abilitazione di Formatore di Scuola Guida e di Istruttore di Guida è sospesa, per un periodo di uguale durata, quando è sospesa la patente di servizio C.R.I., secondo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del presente Testo Unico, in quanto applicabili.
 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3 del presente Testo Unico, la sospensione e la revoca dell'abilitazione sono disposte dal Presidente Regionale o Nazionale per le strutture afferenti il Comitato Nazionale, in base alla specifica competenza dell'abilitazione, previa istruttoria motivata e argomentata, curata dal Segretario Regionale o dal Segretario Generale per le strutture afferenti il Comitato Nazionale. Copia di tale provvedimento dovrà essere inoltrata all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico per l'inserimento nel fascicolo personale del Formatore di Scuola Guida C.R.I. o dell'Istruttore di Guida C.R.I..
 4. Il Formatore di Scuola Guida C.R.I. o l'Istruttore di Guida C.R.I. che, senza giustificato motivo, non frequenta i corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 69, comma 5 del presente Testo Unico è sospeso dalla relativa attività operativa a far data dal giorno di inizio del corso di aggiornamento stesso.
 5. Le abilitazioni per Formatore di Scuola Guida C.R.I. e per Istruttore di Guida C.R.I., nelle more della convocazione del corso di aggiornamento, mantengono la loro efficacia ed operatività, fino alla data dal giorno di inizio del corso di aggiornamento stesso.



TITOLO III

**Conferma di validità, duplicato, sospensione e revoca della
Patente di Servizio per la conduzione dei veicoli C.R.I.**

CAPO I

**Conferma di validità e duplicato della patente di
servizio C.R.I.**

Art. 71

Conferma di validità della Patente di Servizio

1. La validità della Patente di Servizio C.R.I. deve essere confermata alla scadenza attraverso la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
2. Per il rinnovo delle patenti di tipo 4b, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9, il certificato medico deve riportare anche l'esito degli accertamenti supplementari previsti dall'Allegato specifico al presente Testo Unico, se e quando previsto da ogni Tipo di patente.
3. La Patente di Servizio C.R.I., ancorché ottenuta per conversione dal patente civile, militare o equipollente, dall'atto della concessione è autonoma ed indipendente dalla eventuale patente sorgente.

Art. 72

Visita medica per la conferma di validità

1. Per ottenere la conferma della validità della Patente di Servizio C.R.I., l'abilitato alla guida deve sottoporsi ad una visita medica presso un Medico monocratico o una Commissione Medica Locale abilitati secondo quanto stabilito dall'articolo 51 del presente Testo Unico.
2. L'esito della visita medica è contenuto in un certificato che deve essere esibito dall'interessato al Comitato C.R.I. di appartenenza, entro la data di scadenza della patente di servizio C.R.I. oppure essere trasmesso in via telematica attraverso la piattaforma GAIA.
3. I requisiti psico-fisici richiesti per la conferma della Patente di Servizio C.R.I. sono indicati in allegato al presente Testo Unico.
4. Se la visita medica ha evidenziato la mancanza temporanea o definitiva dei requisiti psico-fisici per condurre veicoli C.R.I., il Comitato C.R.I. che riceve l'esito della visita sospende in via cautelare la Patente di Servizio C.R.I., ai sensi dell'articolo 78 del presente Testo Unico, e ne dà immediata comunicazione al Comitato Regionale competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.



Art. 73

Aggiornamento della Patente di Servizio e dell'anagrafe nazionale degli abilitati

1. All'aggiornamento della validità della Patente di Servizio C.R.I., a seguito dell'esito favorevole della visita medica di cui all'articolo 72 del presente Testo Unico, provvede il Comitato competente per territorio, al rilascio e rinnovo della patente C.R.I..
2. L'aggiornamento richiede l'inserimento della data di effettuazione della visita medica, dell'esito dell'accertamento e della data della nuova scadenza della patente all'interno dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. a cui provvede, per via telematica ed automatica il sistema gestionale GAIA o, in via surrogata manuale, il Comitato cui sono delegati i compiti di Motorizzazione C.R.I., su richiesta del Comitato C.R.I. presso la quale l'abilitato presta servizio.
3. Dopo l'aggiornamento dell'anagrafe, il Comitato abilitato alla stampa delle Patenti C.R.I., provvede alla ristampa della Patente di Servizio C.R.I. che riporta l'avvenuta conferma e la data della nuova scadenza, e i riferimenti della patente sostituita, inviandola all'interessato tramite il Comitato di appartenenza.

Art. 74

Duplicato della Patente di Servizio C.R.I.

1. La Patente di Servizio C.R.I. può essere emessa nuovamente, in forma di duplicato dell'originale, in caso di:
 - a) smarrimento;
 - b) sottrazione;
 - c) distruzione;
 - d) deterioramento.
2. Al rilascio del duplicato della Patente di Servizio C.R.I. provvede il Comitato C.R.I. abilitato.
3. Nei casi previsti dal precedente paragrafo 1 del presente articolo, la nuova Patente di Servizio C.R.I. rilasciata, ha la stessa validità temporale e pari numero della Patente che sostituisce.
4. Nei casi in cui ai punti a), b) e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle Autorità di Polizia, che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della Patente di Servizio.



CAPO II
Sospensione e revoca della Patente di Servizio

Art. 75
Sospensione per violazioni

1. La Patente di Servizio C.R.I. è soggetta a sospensione, nel caso di violazioni al Codice della strada.
2. La Patente di Servizio C.R.I. può essere, altresì, sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento indicate nella Parte III del presente Testo Unico.
3. In questi casi, la durata del periodo di sospensione della Patente di Servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all'eventuale recidiva nel comportamento e non può comunque superare i 60 giorni.
4. La Patente C.R.I. è altresì sottoposta alla disciplina della cosiddetta "patente a punti", in analogia ma indipendentemente dalla patente civile. Tale disciplina è definita da specifiche linee guida, allegate al presente Testo Unico.

Art. 76
Sospensione in caso di incidente stradale

1. La Patente di Servizio C.R.I. è sospesa quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I., per comprovata negligenza, imperizia, o violazione di Leggi dello Stato o del presente Testo Unico, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi.
2. La Patente di Servizio è, altresì, sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell'Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I., per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati.
3. La durata della sospensione di cui ai precedenti commi 1 e 2, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La Patente di Servizio sospesa è immediatamente restituita, qualora sia accertata l'assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro.
4. La Patente di Servizio C.R.I. può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli C.R.I., abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell'ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.



Art. 77

Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità

1. Quando il titolare della patente C.R.I. non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la Patente di Servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all'esito positivo della visita medica di conferma di validità di cui all'articolo 72 del presente Testo Unico.
2. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione di cui all'articolo 82 del presente Testo Unico, entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all'esito positivo della visita di revisione.

Art. 78

Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti

1. Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della Patente di Servizio C.R.I., il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la Patente di Servizio è sospesa fino all'esito positivo della successiva visita medica.
2. La sospensione della Patente di Servizio C.R.I., è attuata anche in presenza di definitiva perdita dei punti disponibili sulla patente stessa, come previsto dall'art. 75 comma 4 del presente Testo Unico, in attesa della sua successiva revoca, giusto quanto previsto dall'art. 80 comma 7 del presente Testo Unico.

Art. 79

Procedura per la sospensione o revoca e soggetti competenti

1. La sospensione o la revoca della Patente di Servizio C.R.I., derivante da disposizione oggettivamente prevista dal C.d.S., o da dispositivo dell'autorità giudiziaria, o da applicazione oggettiva della procedura sanzionatoria denominata "patente CRI a punti" che ne determina una procedura automatica, è disposta automaticamente d'ufficio dalla struttura regionale o nazionale di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata, senza ricorso al contraddittorio.
2. La sospensione o la revoca della Patente di Servizio C.R.I., negli altri casi è disposta d'ufficio dalla struttura regionale o nazionale di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata, attraverso la redazione di una istruttoria in contraddittorio, a seguito di segnalazione o verbalizzazione delle forze di polizia o di altri soggetti, compreso il personale C.R.I. in servizio, e trasmesso alla superiore competente struttura, dalla struttura territoriale, regionale o nazionale, di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, ove il titolare della patente di servizio C.R.I. svolge la propria attività.
2. Il provvedimento di sospensione o di revoca della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta.



3. Il provvedimento di sospensione o di revoca della patente è annotato nell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti, dal competente Organo regionale o nazionale di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.

Art. 80

Revoca della Patente di Servizio C.R.I.

1. La Patente di Servizio C.R.I. è revocata, d'ufficio o su segnalazione, dalla competente struttura di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata.
2. La Patente di Servizio C.R.I. è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici o di età previsti dal presente Testo Unico, per la conduzione dei veicoli C.R.I. che la patente abilita a condurre.
3. Nei casi indicati dal precedente comma 2, quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate all'articolo 47 del presente Testo Unico, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente Testo Unico.
4. La Patente di Servizio C.R.I. può essere revocata quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno 2 volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili.
5. La Patente di Servizio C.R.I. è, altresì, revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un'attività di servizio, comportanti analogo provvedimento a carico del trasgressore.
6. La Patente di Servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente C.R.I. a cui appartiene.
7. La patente di Servizio è comunque revocata in caso di perdita di tutti i punti disponibili. Una nuova patente potrà essere ottenuta, nei modi e nei termini previsti dall'art. 55 del presente Testo Unico.
8. Il provvedimento di revoca della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è notificato all'interessato in forma scritta.
9. Il provvedimento di revoca della patente è annotato nell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti.
10. Qualora la patente CRI revocata, all'atto dell'assunzione fosse stato considerato contrattualmente requisito abilitativo indispensabile ed essenziale del rapporto lavorativo, come riportato dagli accordi contrattuali, la perdita del requisito comporterà la risoluzione del contratto di lavoro e di ogni atto conseguente.



Art. 81

Ritiro del Documento sospeso, revocato o per cessazione del servizio prima della scadenza, e conservazione

1. La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della Patente di Servizio C.R.I. da parte dell'Organo di cui all'articolo 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata.
2. Il titolare di patente sospesa o revocata, qualora non sia già ritirata dall'organo accertatore, deve provvedere alla sua consegna al Comitato o alla struttura C.R.I. a cui appartiene, entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento.
3. In caso di mancata riconsegna del documento nei termini stabiliti dal precedente comma 2, si rinvia alle disposizioni regolamentari in materia disciplinare.
4. La Patente di Servizio C.R.I., viene comunque ritirata qualora il titolare cessa il proprio servizio operativo, prima della scadenza naturale del documento stesso.
5. Non è necessario il ritiro della Patente di Servizio C.R.I. alla sua scadenza naturale, in quanto essa perde comunque la propria efficacia e validità. La Patente di Servizio scaduta viene sostituita da nuova Patente emessa dal competente Ufficio, a seguito di regolare conferma di validità prevista dal precedente art. 69 del presente Testo Unico.

Art. 82

Revisione della Patente di Servizio C.R.I.

1. Qualora, in occasione di comportamenti assunti durante il servizio ovvero per altra causa, sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti del titolare della Patente di Servizio C.R.I. dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, può essere sempre disposta d'ufficio la revisione della Patente di Servizio C.R.I.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, può essere disposto che il titolare di patente si sottoponga a visita medica presso un Medico Specializzato o presso la Commissione Medica Regionale C.R.I.. Nei casi più gravi, può essere, inoltre, disposto che il titolare di patente si sottoponga ad un nuovo esame di idoneità tecnica secondo le disposizioni dell'articolo 61 del presente Testo Unico, in quanto applicabili.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, è fissato un termine, di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale il titolare di patente deve sottoporsi alla Visita Medica di revisione ovvero ad un nuovo esame di idoneità. Se il titolare di patente di servizio, senza giustificato motivo, non si sottopone agli esami prescritti, allo scadere del termine indicato nel provvedimento di cui al precedente comma 1 la Patente di Servizio C.R.I. è ritirata cautelativamente dal Presidente del Comitato o dal Responsabile della Struttura C.R.I. presso la quale il titolare presta servizio fino a quando il titolare stesso non abbia superato, con esito favorevole, una nuova prova d'esame. Il provvedimento di ritiro della patente è comunicato al competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata, il quale provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti C.R.I. trascrivendone il ritiro.



4. In base all'esito della visita medica o dell'esame di idoneità, il provvedimento di sospensione o revoca della patente ovvero di restituzione della patente all'interessato, è emesso dal competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.

Art. 83

Procedura per la Revisione della Patente di Servizio C.R.I., e soggetti competenti

1. La revisione della Patente di Servizio C.R.I. è disposta d'ufficio o su segnalazione, dal competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico, che l'ha rilasciata.
2. Il provvedimento di revisione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta.
3. Il provvedimento di revisione della patente è annotato nell'Anagrafe Nazionale dei Conducenti.

Art. 84

Declassamento della Patente di Servizio C.R.I. per raggiungimento dei limiti di età o per sopraggiunta inidoneità psico-fisica

1. La Patente di Servizio C.R.I. delle persone che hanno raggiunto i limiti di età previsti dall'articolo 50 del presente Testo Unico per la guida di alcuni veicoli C.R.I., ma conservano ancora l'idoneità per la guida di altre tipologie di veicoli C.R.I., è declassata d'ufficio al Tipo di Patente che consente la guida di tali veicoli.
2. La Patente di Servizio C.R.I. è, altresì, declassata d'ufficio al tipo di patente inferiore per la quale il titolare risulta ancora idoneo quando, in occasione di una visita medica per la conferma di validità ovvero per la revisione della patente, risulta che il conducente non ha più i requisiti supplementari richiesti per la conferma di validità delle patenti di tipo 4b, 5, 5b, 6, 7 e 8.
3. Il titolare di Patente di Servizio C.R.I., declassata per i motivi di cui al precedente comma 2, può ottenere nuovamente l'idoneità a condurre i veicoli C.R.I. del tipo originariamente posseduto, se entro un anno dal declassamento produce un nuovo Certificato Medico che comprovi il recupero della piena idoneità psico-fisica a condurre i veicoli C.R.I. delle categorie per cui è prevista la patente. Trascorso inutilmente un anno, il declassamento diviene definitivo ed occorre ottenere il rilascio di una nuova patente, secondo le disposizioni degli articoli 53 o 54 del presente Testo Unico.
4. Nei casi di declassamento sopraindicati è sempre disposto il rilascio di una nuova Patente di Servizio C.R.I. a cura del competente Organo di cui all'art. 2 del presente Testo Unico.



Art. 85 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti riguardanti la Patente di Servizio C.R.I. adottati in osservanza delle disposizioni del presente Testo Unico, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.
3. L'Unità organizzativa di cui al precedente comma 1, acquisiti tutti gli atti necessari all'istruttoria, si esprime entro 120 giorni dal momento della notifica del ricorso.
4. La decisione della menzionata Unità organizzativa è da ritenersi atto definitivo.
5. Della facoltà di poter opporre ricorso avverso i provvedimenti riguardanti la Patente di Servizio C.R.I., adottati in osservanza delle disposizioni del presente Testo Unico, è sempre data chiara menzione su ciascuno dei provvedimenti stessi.



CAPO III
**Conversione della Patente di Servizio C.R.I. e
dell'abilitazione ad Istruttore di Guida della C.R.I.**

Art. 86

Conversione della Patente di Servizio C.R.I.

1. I titolari della Patente di Servizio C.R.I. possono richiedere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 C.d.S., nella corrispondente Patente Civile, previo rilascio del Certificato per la conversione. Con provvedimento del Comitato Nazionale C.R.I. sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione previsti dall'articolo 47 del presente Testo Unico.
2. La conversione della Patente di Servizio C.R.I. in Patente Civile può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.
3. Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui la patente di servizio C.R.I. sia stata sospesa o revocata.
4. Nel rispetto delle condizioni indicate al precedente comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data dalla sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.
5. Il Certificato per la conversione, di cui al comma 1 è rilasciato dall'Unità Organizzativa prevista dall'art. 2 comma 1 lettera 1a) del presente Testo Unico, attraverso la piattaforma GAIA, verificato e confermato il presupposto di validità dei requisiti.

Art. 87

Conversione della abilitazione di Formatore di Scuola Guida e di Istruttore di Guida C.R.I.

1. I titolari della abilitazione di Istruttore di Guida C.R.I. prevista dal presente Testo Unico, possono richiedere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 6 C.d.S., nella abilitazione ad Istruttore di Guida ad uso Civile.
2. Il certificato per la conversione dell'abilitazione di Istruttore di Guida C.R.I. può essere rilasciato solo se il titolare della abilitazione ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 6 anni consecutivi e, comunque, decorsi almeno 3 anni dalla data di rilascio della abilitazione stessa.
3. La conversione non è consentita nel caso in cui l'abilitazione sia stata sospesa o revocata.



4. Nel rispetto delle condizioni indicate, la conversione Motorizzazione Civile competente, dall'interessato che abbia ottenuto il certificato, durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione.
5. Il certificato per la conversione di cui al precedente comma 1 è rilasciato dall'Unità Organizzativa prevista dall'art. 2 comma 1 lettera 1a) del presente Testo Unico, attraverso la piattaforma GAIA, verificato e confermato il presupposto di validità dei requisiti.

Art. 88

Modalità di conversione e documentazione rilasciata all'interessato

1. A richiesta dei titolari di patenti C.R.I. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 87 del presente Testo Unico, l'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti C.R.I., rilascia un certificato conforme al modello allegato al presente Testo Unico.
2. Per ottenere la conversione della Patente di Servizio C.R.I., il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando alla richiesta la certificazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. A richiesta dei Formatori di Guida C.R.I. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 88 del presente Testo Unico, la menzionata Unità organizzativa preposta, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei Formatori di guida C.R.I., rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente Testo Unico.
4. Per ottenere la conversione dell'abilitazione ad Istruttore di Guida C.R.I., il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o della Provincia di residenza competente, allegando alla richiesta la certificazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.



TITOLO IV

**Abilitazioni professionali per l'esercizio di attività connesse alla
circolazione dei Veicoli C.R.I.**

CAPO I

Abilitazioni professionali

Art. 89

Abilitazione per effettuare la scorta a veicoli o a trasporti eccezionali

1. Il personale C.R.I. che intende ottenere l'abilitazione all'effettuazione di scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali, deve frequentare un corso organizzato dal Comitato Nazionale, attraverso un Centro di Formazione Motorizzazione C.R.I. di cui all'art. 2 comma 1 lettera a2) del presente Testo Unico, d'intesa con il Compartimento Polizia Stradale della regione competente per territorio del Centro di Formazione e sostenere un esame sugli argomenti descritti nell'allegato "B" del D.M. 18 luglio 1997 e superare un esame di idoneità tecnica. Lo svolgimento del corso può essere delegato ad un Centro di Formazione C.R.I. che abbia le competenze tecniche per la sua organizzazione.
2. La richiesta di ammissione al corso deve essere presentata al Comitato Regionale competente per la propria patente di servizio C.R.I., e da questo trasmessa in copia e in via telematica al Centro di Formazione competente per l'organizzazione del Corso e all'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.
3. L'esame di idoneità tecnica di cui al comma 1, si svolge davanti ad una Commissione nominata dal Presidente Nazionale secondo le modalità indicate dall'articolo 61 del presente Testo Unico. La Commissione è integrata da un esperto del settore, preferibilmente dipendente dalla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.
4. L'abilitazione è associata alla patente C.R.I., e ne conforma la scadenza.
5. Il personale C.R.I. in possesso di abilitazione civile all'effettuazione dell'attività di scorta di cui al D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, ovvero dell'equivalente titolo abilitativo militare o rilasciato dalle FF.PP., può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza esame.
6. Il personale C.R.I. appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso il Servizio Centrale Polizia Stradale, i Compartimenti, le Sezioni, le Sottosezioni, e i Distaccamenti della Polizia Stradale, può ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 del presente articolo senza esame. L'appartenenza alla Polizia Stradale è accertata tramite dichiarazione formale del Dirigente del Servizio o dell'Unità territoriale della Polizia Stradale competente.



7. Presso l'Unità Organizzativa prevista dall'art. 2 comma 1 lettera 1a) del presente Testo Unico, è istituito l'Albo Nazionale degli Abilitati all'effettuazione di scorte a veicoli, convogli o trasporti eccezionali.
8. Le strutture incaricate dell'organizzazione del Corso Scorte, richiederanno alla menzionata Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale l'assegnazione della numerazione progressiva delle abilitazioni, che sarà trascritta sull'attestato di abilitazione, avendo cura di trasmettere a detta Area copia del verbale di esame al termine della sessione.

Art. 90

Abilitazione per l'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci (D.Lgs. 81/08)

1. Per ottenere l'abilitazione all'uso di mezzi meccanici ed idraulici di movimentazione ed elevazione dei carichi e delle merci, è necessario conseguire in sequenza:
 - a) una Abilitazione conforme, nei modi e nei termini a quella stabilita dall'Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281);
 - b) la Patente di Servizio C.R.I. di Tipo 9 con esame pratico di guida. Il candidato non può essere ammesso al conseguimento della Patente di Servizio di cui al presente punto b), in assenza del possesso della Abilitazione prevista dal punto a).
2. Per il conseguimento della Abilitazione di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, l'Accordo Stato-Regioni prevede l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, che costituisce attuazione dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
3. Le attrezzature, espressamente riportate nell'Allegato A dell'Accordo di cui a precedente comma 1, per le quali è richiesta una specifica formazione ed abilitazione degli operatori sono:
 - a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
 - b) Gru a torre ;
 - c) Gru mobile;
 - d) Gru per autocarro;
 - e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
 - f) Trattori agricoli o forestali;
 - g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
 - h) Pompa per calcestruzzo.

E' vietato in ogni caso l'uso di ogni attrezzatura che non sia dotata di marcatura CE e/o non omologata e certificata dal competente Organismo (RINA, IMQ, ...), come previsto dalle norme europee di riferimento, attuate con il D.P.R. 24/07/1996, n. 459 (direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE). Le attrezzature sono soggette al controllo INAIL



e successivamente ASL, ARPA, ISPESL ed altri organismi pubblici e privati, così come previsto dall'art. 71 commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/08.

Qualora ai carrelli con conducente a bordo di cui all'Allegato VI, siano abbinati accessori tali per cui l'attrezzatura risultante risponda alle definizioni di un'altra attrezzatura dell'Accordo (es. Carrello elevatore Telescopico cui è abbinato, anche temporaneamente, un gancio "omologato" per la movimentazione di carichi sospesi), per il corretto utilizzo è necessario possedere l'abilitazione del corrispondente titolo abilitativo.

4. La formazione degli operatori all'utilizzo delle attrezzature di cui al precedente comma 3 del presente articolo, personalizzata per tipologia di attrezzatura in base agli allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X inseriti nel suddetto Allegato A dell'Accordo, è organizzata in distinte ore suddivise in moduli (giuridico, teorico, pratico) e le modalità della valutazione di apprendimento, attraverso Enti di formazione, organizzazioni di categoria e Formatori abilitati, come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni sopra richiamato.
5. La formazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo, può essere svolta anche presso i Centri di Formazione Motorizzazione C.R.I., purché siano rispettati i criteri e le caratteristiche della formazione previsti dall'Accordo Stato-Regioni. Sono inoltre accettate e valide le certificazioni eventualmente presentate dal candidato, anche se ottenute privatamente o nell'ambito del proprio lavoro.
6. I veicoli C.R.I. delle tipologie elencate nel precedente comma 3 o comunque legittimamente dotati di strumenti e attrezzature di movimentazione e di elevazione dei carichi e delle merci, possono essere manovrati o condotti solamente da personale C.R.I. munito di Patente di Servizio C.R.I. Tipo 9 oltre a quella valida per la categoria dei corrispondenti veicoli, che potrà essere rilasciata a seguito di Esame pratico di cui all'art. 55 comma 1 del presente Testo Unico, purché il candidato sia già anche in possesso della abilitazione specifica prevista, rilasciata dal competente Ente formatore o Formatore abilitato ai sensi dell'Accordo Stato regioni di cui al comma 1 del presente articolo, nei modi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. L'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, e in tutti i casi in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. In questi casi, per condurre i veicoli in condizioni di non operatività, è sufficiente la Patente di Servizio del Tipo relativo al veicolo da condurre.
8. Analogamente alle attrezzature di cui al comma 3 del presente articolo, i veicoli speciali o adattati a specifiche esigenze operative (es. Motoslitte, spalaneve, spargisale, ...) che richiedono una formazione specifica obbligatoria o comunque necessaria, regolamentata nel piano formativo nazionale C.R.I., per essere valide, devono in ogni caso rispettare le indicazioni stabilite da successivo comma 9.
9. Le Patenti di Servizio di Tipo 9 nelle cui Note non siano riportate specificatamente le abilitazioni possedute, di cui al comma 3 del presente articolo, sono considerate prive di efficacia.



10. In mancanza della specifica formazione certificata, il candidato non potrà essere ammesso all'esame pratico per il conseguimento della Patente di Servizio di Tipo 9 di cui al comma 1 lettera b), e conseguentemente la relativa Patente non potrà essere rilasciata.



PARTE III
**NORME PARTICOLARI DI CONDOTTA DEI CONDUCENTI E DISPOSIZIONI
PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI C.R.I.**

TITOLO I
**Norme di comportamento e disposizioni per l'utilizzazione dei
veicoli**

CAPO I
**Norme di comportamento generali per i conducenti
dei Veicoli C.R.I.**

Art. 91

Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza

1. Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli C.R.I. devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.
2. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli C.R.I. di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e degli ordini impartiti dai responsabili ai diversi livelli dell'Associazione, curando il loro costante aggiornamento.
3. I conducenti dei veicoli C.R.I. devono adattare il loro comportamento di guida ai principi ispiratori dell'Associazione ed a quelli fondamentali del rispetto della persona e della convivenza pacifica, fornendo, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli altri utenti della strada ed evitando comportamenti di sopraffazione, di rivalità, di ritorsione o che, comunque, possano mettere a rischio l'incolumità delle persone o delle cose.
4. I conducenti di veicoli C.R.I. devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con le forze dell'ordine, con il personale degli ospedali, con familiari e parenti dell'infermo trasportato e soprattutto con l'infermo stesso.
5. Prima di iniziare un servizio che impegna veicoli C.R.I., il conducente è tenuto ad effettuare le verifiche e ad adottare le misure previste dall'allegato protocollo operativo, le cui disposizioni fanno parte, a tutti gli effetti, del presente Regolamento.
6. Il conducente non deve porsi in servizio alla guida del veicolo C.R.I. in stato di alterazione psicofisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Art. 92

Responsabilità del conducente

1. Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'Assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli C.R.I. è responsabile in via amministrativa e penale di ogni contravvenzione, sinistro o danno causato a persone o cose da un veicolo C.R.I. da lui guidato, nelle modalità e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 93

Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico

1. Durante la circolazione, i conducenti di veicoli C.R.I. devono avere al seguito la patente di servizio C.R.I. che deve essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.
2. Il conducente di un veicolo C.R.I. ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di Polizia Stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo C.R.I. sia fermato da un organo di Polizia Stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il Pubblico Ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto, dovranno essere fornite - ove consentito - dopo che il servizio urgente è stato portato a termine.
3. Nel caso in cui, durante un urgente servizio d'istituto, il veicolo C.R.I., per qualunque causa dipendente dalla volontà di qualcuno, sia costretto a stare fermo a lungo ovvero non possa comunque proseguire la marcia per completare il suo servizio, il conducente deve informare la persona che ostacola o che limita il transito, delle responsabilità civile e penale che si sta assumendo relativa all'incolumità del paziente da soccorrere o trasportato. In tali casi, è fatto obbligo al conducente C.R.I. di chiedere l'immediato intervento di altra unità operativa che possa completare l'intervento interrotto. Dell'accaduto deve essere data comunicazione al Presidente del Comitato da cui il conducente dipende, per l'eventuale trasmissione alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 94

Utilizzo dei dispositivi di ritenuta

1. Quando il veicolo C.R.I. è dotato di dispositivi di ritenuta, il conducente ed i passeggeri, durante la marcia, devono farne costantemente uso.
2. Il conducente di veicolo C.R.I. è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi.
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutte le condizioni di marcia, comprese quelle correlate allo svolgimento di un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 99. In quest'ultimo caso, sono esonerati



dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, il Personale Medico ed i Soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato.

Art. 95

Comportamento in caso d'incidente con il Veicolo di Servizio

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa ed il rispetto delle norme del protocollo operativo, nel caso in cui il veicolo C.R.I. si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il conducente di veicolo C.R.I. ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti. Appena completato il servizio che stava svolgendo, per il quale deve eventualmente essere richiesto l'intervento di un veicolo alternativo che consenta il completamento del servizio, il conducente ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro, sottoscritto anche da eventuali altri membri dell'equipaggio, informando il responsabile del parco veicolare C.R.I. ed il Presidente del Comitato C.R.I.
2. Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un Organo di Polizia Stradale (FF.PP.) per i rilievi del sinistro.
3. Al conducente di veicoli C.R.I. è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro (C.I.D.), in quanto persona non legittimata ad impegnare il Comitato C.R.I. in un possibile contenzioso, salvo che egli non abbia ottenuto il preventivo assenso del Presidente C.R.I. competente, e a condizione che si tratti di incidente con soli danni a cose (senza feriti).
4. In presenza di feriti, il C.I.D. perde ogni sua efficacia formale e diviene indispensabile il rilievo dell'incidente da parte delle FF.PP.. La scena dell'incidente non può essere alterata (c.d. alterazione dello stato dei luoghi) con lo spostamento dei veicoli o di parte di essi dal punto di arresto in cui si sono collocati al termine della corsa inerziale.
5. Il conducente C.R.I. e/o un eventuale membro dell'equipaggio, dopo aver proceduto a prestare immediato soccorso ad eventuali feriti e ad attivare la catena dei soccorsi (attraverso il 112 NUE o il 118), avranno cura di effettuare alcune foto (da più angolazioni e ove risulti anche la targa dei veicoli coinvolti), ai veicoli ed ai beni eventualmente danneggiati, affinché risulti una traccia del sinistro, utile anche alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
6. Il Comitato competente, ricevuto il rapporto di sinistro di cui al precedente comma 1, procede senza ritardo all'apertura del fascicolo dell'incidente e alla sua trasmissione al competente Comitato Regionale.



CAPO II
**Norme di comportamento per i conducenti dei
Veicoli C.R.I. da Trasporto**

Art. 96

Comportamento dei conducenti dei Veicoli da Trasporto

1. I conducenti dei Veicoli da Trasporto C.R.I. sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.
2. In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione, ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167 e 169 C.d.S. relative alla possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sulle autovetture ovvero di tolleranza del 5% per il trasporto delle cose.
3. Salvo il caso in cui l'installazione temporanea e l'uso dei dispositivi sia stato espressamente autorizzato per contingenti ed occasionali situazioni d'emergenza, correlate ad eventi di Protezione Civile, i conducenti dei veicoli da Trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di allarme acustico.

Art. 97

Norme particolari per situazioni di Protezione Civile

1. Durante l'espletamento di attività di Protezione Civile, il Presidente del Comitato o il Responsabile della Struttura dal quale dipende il conducente, può occasionalmente autorizzare l'installazione temporanea dei dispositivi supplementari di allarme ed il loro impiego allo scopo di facilitare la progressione dei convogli di Veicoli da Trasporto impiegati nell'attività stessa.
2. Nella conduzione dei mezzi da Trasporto, occasionalmente impiegati in attività di Soccorso nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente, il conducente deve considerare le caratteristiche funzionali dei veicoli, avuto riguardo alla loro massa, alle specifiche tecniche e costruttive dei veicoli stessi e tenere una condotta adeguata ad esse.



CAPO III
**Norme di comportamento per i conducenti dei
Veicoli di Soccorso**

Art. 98

Comportamento dei conducenti dei Veicoli di Soccorso

1. Il conducente di un Veicolo di Soccorso è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:
 - a) coordinare l'equipaggio del Veicolo di Soccorso, ad eccezione degli aspetti sanitari del soccorso, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;
 - b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento di soccorso;
 - c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso.
2. Prima di iniziare un'attività che possa determinare la necessità di espletare un urgente servizio d'istituto, il conducente deve verificare accuratamente che il Veicolo di Soccorso sia in perfetta efficienza operativa secondo il protocollo operativo.
3. In ogni condizione d'impiego, il conducente si deve occupare della guida del Veicolo di Soccorso con la massima prudenza per evitare incidenti o danni alle persone trasportate e agli altri utenti della strada.
4. Nella conduzione di Veicoli di Soccorso deve essere sempre mantenuto un margine di sicurezza tale da consentire l'espletamento del servizio nel minor tempo possibile, evitando però nel contempo rischi inutili di danni al personale, ai trasportati a tutti gli utenti della strada e al mezzo.



CAPO IV

Norme di comportamento durante l'espletamento di urgenti servizi d'istituto

Art. 99

Qualificazione dell'urgente servizio d'istituto

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell'articolo 177 C.d.S., si deve intendere urgente il servizio d'istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal Servizio 112 NUE o 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presumere siano gravi;
 - b) quando, durante l'espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo C.R.I. evidenzia una situazione d'urgenza;
 - c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate;
 - d) quando è espressamente richiesto dalla Centrale 112 NUE o 118 sulla base dei relativi protocolli operativi.
2. Qualora, giunti sul luogo del soccorso viene constatato che non sussistono più le condizioni di emergenza ed urgenza, il conducente deve completare il servizio nel rispetto delle disposizioni relative al trasporto non urgente.
3. Quando il veicolo C.R.I. è chiamato ad operare nell'ambito del Servizio 112 NUE o 118, a fini della qualificazione di un urgente servizio d'istituto, si deve intendere urgente il servizio il cui codice di uscita sia contrassegnato dal colore "rosso" o da quello "giallo". Ai fini della possibilità di utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'articolo 101, gli altri codici d'intervento non consentono in nessun caso la qualificazione del servizio come urgente.

Art. 100

Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio, i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installati diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta.
2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d'istituto indicate nell'articolo 100. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo C.R.I., i dispositivi supplementari di



segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata, ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell'articolo 176 comma 14 del C.d.S. unicamente per l'effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d'emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

3. Nelle ore notturne e nelle situazioni di servizio ordinarie, che richiedono oggettivamente una maggiore visibilità del veicolo, di soccorso, possono eccezionalmente essere utilizzate le sole luci blu fisse (c.d. luci di crociera) se disponibili. Tali dispositivi, se utilizzati, non legittimano e non giustificano in alcun modo, lo stato di emergenza.

Art. 101

Comportamento durante urgenti servizi d'istituto

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, quando sono congiuntamente attivati, in modo continuo, i dispositivi supplementari acustici di allarme (bitonale) e, se disponibili, anche quelli di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, il conducente di veicolo C.R.I., conformemente alle disposizioni dell'articolo 177 C.d.S., può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada.
2. Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo C.R.I. deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni degli articoli 103, 104, e 105 del presente Testo Unico.

Art. 102

Velocità durante urgenti servizi d'istituto

1. Quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 100 e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo C.R.I., la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.
2. Salvo situazioni particolarmente favorevoli di traffico, ovvero in caso di circolazione su strade a più corsie per ogni senso di marcia, la velocità massima del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto non deve di norma superare i 90 Km/h.
3. È in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:
 - a) nei centri abitati;
 - b) nei luoghi frequentati da bambini;
 - c) in prossimità di lavori;
 - d) nelle ore notturne;



e) in caso di forte precipitazioni atmosferiche.

Art. 103

Comportamento alle intersezioni durante urgenti servizi d'istituto

1. Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 100 del presente Testo Unico è fatto divieto ai conducenti C.R.I. di attraversare incroci a velocità senza accertarsi (fermandosi se necessario), che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.
2. Nelle condizioni indicate dal precedente comma 1, quando è necessario dover attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo C.R.I. in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Art. 104

Altri comportamenti vietati, anche durante urgenti servizi d'istituto

1. Durante la circolazione condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 100 del presente Testo Unico, è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:
 - a) circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata, o la manovra non si possa comunque svolgere in condizioni di sicurezza;
 - b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
 - c) usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
 - d) marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
 - e) sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione del conducente C.R.I. di effettuare detta manovra.



CAPO V Norme di comportamento durante la guida di tutti i Veicoli C.R.I.

Art. 105

Durata della guida, e periodi di riposo

1. La durata della guida degli autoveicoli CRI adibiti al trasporto di persone o cose ed i correlati periodi di riposo sono disciplinati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, richiamato all'art. 174 del C.d.S..
2. I veicoli C.R.I. sono esonerati dall'utilizzo del cronotachigrafo. Tuttavia tale dispositivo, se presente e funzionante, è comunque una utile traccia che consente il monitoraggio informale dei tempi di guida e di riposo.

Art. 106

Uso di alcool e sostanze psicoattive

1. Il conducente deve astenersi dalla guida dei veicoli C.R.I. in occasione di esercitazioni o attività di servizio di qualsiasi natura dopo aver assunto bevande alcoliche o trovandosi sotto l'influenza di queste, applicandosi ad esso la disciplina di cui all'art. 186 – bis del C.d.S.. In caso di accertata violazione del divieto di cui al presente comma, la patente di servizio è immediatamente ritirata e trasmessa al Segretario del Comitato Regionale competente per territorio, per i provvedimenti di sospensione cautelativa, da uno a tre mesi in base al grado alcolico riscontrato, in attesa delle determinazioni del Giudice in sede penale. In caso di reiterazione del comportamento (recidiva) nel biennio, la patente è revocata.
2. Il conducente deve astenersi dalla guida dei veicoli C.R.I. in occasione di esercitazioni o attività di servizio dopo aver assunto sostanze stupefacenti o trovandosi sotto l'influenza di queste, secondo quanto previsto dall'art. 187 del C.d.S. In caso di accertata violazione del divieto di cui al presente comma, la patente di servizio è immediatamente ritirata e trasmessa al Segretario del Comitato Regionale competente per territorio, per i provvedimenti di sospensione cautelativa, da due a sei mesi, in attesa delle determinazioni del Giudice in sede penale. In caso di reiterazione del comportamento (recidiva) nel biennio, la patente è revocata. Si applicano le disposizioni dell'art. 81 del presente Testo Unico, in quanto compatibili.
3. In sede di assunzione di personale con la qualifica di conducente, nell'ambito della "sorveglianza sanitaria" svolta dal Medico Competente a norma dell'art. 41 comma 2 lettera a) del D.lgs. 81/08 è disposta la "*visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica*", finalizzata ad accertare anche l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e



stupefacenti. Tali controlli verranno inoltre ripetuti, di norma nella visita medica periodica (stabilita, di norma, una volta l'anno) sempre nell'ambito della sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente a norma del comma 2 lettera b) del sopra richiamato art. 41 del D.lgs. 81/08.

4. I controlli di cui al precedente comma 3, trovano specifica applicazione anche per il personale Volontario CRI impiegato nei servizi per i quali è richiesto il possesso dell'abilitazione di Tipo 4b, 5, 5b, 6, 7 e 8. In tal caso, l'accertamento medico periodico è quello effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dai Regolamenti C.R.I. in materia di salute e sicurezza del volontario C.R.I., in conformità l'art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs 106/09, dal Decreto interministeriale di attuazione del 13 Aprile 2011 e dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
5. Il titolare di Patente di Servizio C.R.I. che, per finalità terapeutiche o per altri scopi consentiti, fa uso di medicinali o e di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida, deve informarne immediatamente il proprio responsabile C.R.I., allo scopo di permettere a quest'ultimo di valutare gli eventuali rischi e concordare con le opportune misure volte a prevenirli. Nelle more della valutazione da parte del Medico deve astenersi dal condurre veicoli C.R.I.

Art. 107

Velocità massime per costruzione, o per impieghi particolari

1. Con provvedimento dell'Unità organizzativa preposta di cui all'art. 3 del presente Testo Unico può essere limitata la velocità massima consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Le restrizioni sono riportate sulla carta di circolazione C.R.I..
2. I conducenti sono tenuti a rispettare i limiti di velocità imposti con i provvedimenti di cui al presente comma 1 del presente articolo.

Art. 108

Formazione di Convogli di veicoli C.R.I.

1. Le formazioni organizzate di Convogli di veicoli C.R.I. in numero superiore a 10 unità devono essere segnalate con i cartelli di cui all'articolo 360 Reg C.d.S..
2. Fuori dei centri abitati, i veicoli C.R.I. che formano Convogli organizzati, devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 mt..
3. La fermata o la sosta di formazioni di Convogli di veicoli sulle strade extraurbane, fuori delle aree di parcheggio o di sosta, sono consentite, nei limiti previsti dalle disposizioni del Codice della Strada, soltanto quando non esistono altre possibilità. In tali casi, i conducenti C.R.I. devono provvedere a segnalare adeguatamente la presenza dei veicoli sulla carreggiata.
4. Se, in ragione del numero o delle caratteristiche dei veicoli, è prevedibile che possano verificarsi rilevanti turbative per la circolazione, il Comitato o la struttura C.R.I. che ha organizzato il Convoglio,



se non può disporre il frazionamento, deve dare preventivo avviso agli organi di Polizia Stradale competenti per territorio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di interventi di soccorso, d'emergenza o per attività di protezione civile. Non si applicano, altresì, ai veicoli in uso al Corpo Militare C.R.I. impegnati in attività ovvero esercitazioni con le Forze Armate.



TITOLO II
Assicurazione dei Veicoli della Croce Rossa Italiana

CAPO I
Obblighi assicurativi e documenti

Art. 109
Adempimento degli Obblighi assicurativi per i Veicoli C.R.I.

1. Prima di essere immessi in circolazione, tutti i veicoli C.R.I. devono essere dotati di idonea copertura assicurativa conformemente alle disposizioni fornite a livello nazionale.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica ai veicoli nella disponibilità dell'Associazione, non ancora immatricolati ovvero già immatricolati C.R.I., in circolazione di prova quando è utilizzata la targa prova C.R.I. dotata di una valida copertura assicurativa per la circolazione di prova stessa.
3. La validazione dell'immatricolazione attiva contestualmente e formalmente la Copertura Assicurativa sul veicolo immatricolato, alle condizioni previste dal contratto di assicurazione in essere al momento della immatricolazione.

Art. 110
Obbligo di portare a bordo i documenti assicurativi

1. Durante la circolazione, tutti i veicoli C.R.I. devono avere a bordo copia dei documenti comprovanti l'esistenza di una valida copertura assicurativa.
2. Durante la circolazione di prova di un veicolo non assicurato, l'attestazione della copertura assicurativa della targa prova deve sempre trovarsi a bordo del veicolo stesso.



TITOLO III
Impiego dei sistemi di comunicazione

CAPO I
Dispositivi e sistemi di comunicazione

Art. 111

Disposizioni generali relative all'impiego dei dispositivi di comunicazione sui Veicoli C.R.I.

1. Le comunicazioni tra unità operative C.R.I. devono essere ispirate ai seguenti criteri d'impiego: le trasmissioni radio devono essere brevi, riservate, pertinenti, chiare ed esaurienti e possono essere utilizzate solo le frequenze radio espressamente assegnate.
2. Tutte le comunicazioni possono essere intraprese ed intrattenute soltanto se avvengono nel pieno rispetto del protocollo operativo vigente.
3. Qualora i veicoli siano dotati anche di un apparato radio della centrale operativa 112 NUE o 118, le comunicazioni, limitatamente a detto apparato, potranno essere svolte con i protocolli eventualmente vigenti per il 118 e formalmente forniti alla C.R.I.

Art. 112

Utilizzo dei sistemi di comunicazione sui veicoli C.R.I.

1. Durante l'effettuazione di attività di servizio con veicoli C.R.I. è vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema di comunicazione - compresi telefoni cellulari o simili dispositivi non dotati di sistemi vivavoce ovvero equivalenti - che non costituiscano dotazione del veicolo di soccorso.
2. Durante la marcia di un veicolo C.R.I., ove possibile e salvo i casi di forza maggiore, i dispositivi di comunicazione non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti, devono essere utilizzati da una persona dell'equipaggio diversa dal conducente.
3. Gli apparati radio veicolari, stabilmente installati sul veicolo, costituiscono dotazione del veicolo stesso.



PARTE IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI VEICOLI C.R.I.

TITOLO I
**Disposizioni generali riguardanti la gestione del parco veicoli
C.R.I.**

CAPO I
Principi e strumenti per la corretta gestione

Art. 113

Principi generali di gestione del parco Veicoli C.R.I.

1. La gestione del parco veicoli di ciascun Comitato o struttura C.R.I. deve essere costantemente finalizzata al mantenimento di un elevato livello di efficienza operativa del parco veicoli stesso, attraverso un quadro di corretta politica delle riparazioni, di rinnovo graduale e costante dei mezzi per renderli sempre adeguati alle effettive esigenze operative.
2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1, ogni Comitato o struttura C.R.I. deve attuare un sistema di gestione che consenta di realizzare un adeguato rapporto tra spese per l'acquisto dei veicoli nuovi e spese per il mantenimento di quelli usati.
3. La corretta gestione del parco veicoli deve almeno prevedere:
 - a) il mantenimento in condizioni di buona affidabilità per tutta la durata della vita tecnica di ciascun mezzo, mediante la pianificazione ed il rigoroso rispetto degli interventi preventivi previsti dal costruttore e degli interventi correttivi e manutentivi necessari;
 - b) l'impiego delle moderne tecnologie organizzative avvalendosi del supporto dell'informatica applicata nell'ambito dei programmi standardizzati predisposti dall'Unità organizzativa preposta del Comitato Nazionale di cui all'art. 3 del presente Testo Unico.

Art. 114

Determinazione del periodo di vita tecnica dei Veicoli C.R.I.

1. Il periodo di vita tecnica dei veicoli è determinato in base a parametri di natura tecnica ed economico-statistica dal Comitato. Il periodo massimo di vita tecnica, in funzione delle caratteristiche e della destinazione d'uso, è indicato dal presente Testo Unico.



2. Ai fini della determinazione della vita tecnica e delle norme di gestione del presente Regolamento, i Veicoli C.R.I. sono distinti in:
 - a) veicoli di fascia 3: veicoli di derivazione commerciale, di più frequente impiego;
 - b) veicoli di fascia 2: veicoli di derivazione commerciale ai quali sono apportate modifiche o dotati di attrezzature particolari, allestiti mediante l'impiego di materiali qualificati;
 - c) veicoli di fascia 1: veicoli speciali, in genere di costo molto elevato, di concezione ed impiego esclusivo per la C.R.I.
3. Con provvedimento dell'Unità organizzativa preposta di cui all'art. 2 comma 1 lettera a2) del presente Testo Unico, sono periodicamente aggiornate le tabelle di cui al precedente comma 1 allo scopo di adeguarle all'evoluzione tecnologica dei veicoli.

Art. 115

Dichiarazione di fuori uso dei veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica.

1. Nessun veicolo può essere mantenuto in utilizzo oltre il periodo di vita tecnica determinato sulla base di cui all'articolo 114 del presente Testo Unico.
2. I veicoli che hanno superato il periodo di vita tecnica, se non possono essere qualificati d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 20 del presente Testo Unico, devono essere dichiarati fuori uso e fatti cessare dalla circolazione secondo le disposizioni del Titolo IV della Parte I del presente Testo Unico.
3. Per i veicoli civili e militari già immatricolati, che sono successivamente acquistati nella disponibilità ed immatricolati C.R.I., i limiti di durata della vita tecnica riportati di cui al precedente comma 2, sono ridotti alla metà e sono calcolati dal momento dell'immatricolazione C.R.I.
4. Ai fini del differimento del provvedimento di dichiarazione di fuori uso del veicolo, i valori indicati di cui al precedente comma 2 possono essere oggetto di adeguata compensazione quando l'età del veicolo o il chilometraggio medio annuo siano inferiori di più del 20% a quelli indicati nelle tabelle di cui al precedente comma 2. In tali casi, l'Unità organizzativa preposta di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, su istanza motivata del Comitato Regionale competente, può autorizzare l'uso di veicoli oltre il periodo di vita tecnica quando sono mantenuti in perfetta efficienza e in buone condizioni d'uso e quando consentono una gestione economica soddisfacente.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al precedente comma 2, l'Unità organizzativa preposta di cui all'art. 3 del presente Testo Unico, può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 3 del presente Testo Unico, indicando la destinazione dei veicoli e le modalità di cessazione dalla circolazione.



CAPO II **Utilizzazione dei Veicoli C.R.I.**

Art. 116

Utilizzazione dei veicoli in generale

1. I veicoli C.R.I. possono essere impiegati esclusivamente per motivi di servizio correlati alle attività istituzionali e d'interesse pubblico dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali di cui all'articolo 21 dello Statuto C.R.I. vigente.
2. I veicoli C.R.I. possono trasportare persone non facenti parte dell'Associazione esclusivamente per le finalità di cui al precedente comma 1 e all'art. 7 comma 3 del presente Testo Unico.
3. I veicoli C.R.I. assegnati agli organismi volontaristici ausiliari delle Forze Armate sono utilizzati prioritariamente per l'assolvimento delle attività ausiliarie alle Forze Armate.
4. I veicoli C.R.I. di soccorso e le ambulanze di trasporto possono trasportare di norma una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida e fare obbligatoriamente uso delle cinture di sicurezza. Le ambulanze che prevedono il trasporto di più pazienti (es. Ambulanze militari STANAG con 4 barelle) non possono trasportare persone oltre all'equipaggio previsto.
5. Con apposito atto regolamentare, emanato ai sensi dell'art. 33 dello Statuto C.R.I., sono disciplinate le procedure e le modalità di assegnazione ed utilizzo di veicoli "ad personam" per gli organi di vertice ad ogni livello ai fini del corretto assolvimento dell'incarico istituzionale, per esigenze di servizio e/o rappresentanza.



PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Disposizioni transitorie

Art. 117

Disposizioni transitorie riguardanti i veicoli

1. I veicoli già immatricolati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni conservano i documenti e l'immatricolazione originaria fino alla prima operazione amministrativa che li riguarda ovvero, in mancanza, entro 3 anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. I veicoli già immatricolati o per i quali sono in corso le procedure di immatricolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a revisione secondo la periodicità indicata dal presente regolamento ovvero, comunque, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.
3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Testo Unico si fa rinvio alle disposizioni del Codice della Strada e alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti della Croce Rossa Italiana.

Art. 118

Entrata in vigore del Testo Unico

1. Il presente Testo Unico, quale disposizione normativa regolamentare univoca riguardante la Motorizzazione C.R.I. emanata ai sensi ed in virtù dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285, è stato adeguato al D.Lgs. 178/2012 e ss.mm.ii. ed alle altre disposizioni di legge che disciplinano l'Associazione e la materia specifica, nonché al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per quanto coincidente.
2. Nella sua attuale versione 3.0, il T.U. assorbe, aggiorna e sostituisce le precedenti versioni emanate, assicurandone continuità normativa.
3. Il presente T.U. entra in vigore a decorrere dall'1 agosto 2020.



LINEE GUIDA

Il Testo Unico C.R.I. è la unica normativa applicata nella gestione della Motorizzazione C.R.I., derivante dalla “finestra di autonomia” prevista dall’Art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 (Codice della Strada) che ne assoggetta la norma C.R.I. al rango, secondo la “gerarchia delle fonti normative”.

Le **Linee Guida** formano, pertanto, l’articolato procedurale di funzionamento pratico e delle conseguenti formalità, obbligatorie per Legge, proprie dei procedimenti amministrativi che vengono attivati nella complessa attività di gestione della Motorizzazione C.R.I., con le analoghe e compatibili modalità previste per la Motorizzazione Civile.

Ogni procedura, infatti, determina la realizzazione di una opportunità (es. quella di autorizzare la circolazione di un veicolo o di autorizzare la conduzione di un veicolo immatricolato per conto e per i fini istituzionali propri dell’Associazione C.R.I.), ma di conseguenza anche responsabilità civili, penali e amministrative, nei confronti dell’Associazione stessa, dei rispettivi Legali Rappresentanti dei Comitati ai vari livelli, dei Consigli di Amministrazione, degli Uffici C.R.I. interessati alle varie fasi del procedimento e di gestione della Motorizzazione e dei Servizi.

Ma, non per ultimo, il procedimento attiva anche responsabilità civili penali ed amministrative su ciascun “utilizzatore” dei veicoli ed esecutore di azioni (es. rifornimenti, riparazioni, guida in emergenza, utilizzo di mezzi meccanici di movimentazione ed elevazione dei carichi), sia esso Volontario C.R.I. o Dipendente C.R.I. o assimilato, e sui Medici, incaricati dalla C.R.I. con formale provvedimento dei competenti Comitati Regionali C.R.I. e delle province autonome, di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici per la conduzione dei veicoli.

La disciplina della buona gestione della Motorizzazione implica anche il pieno rispetto delle modalità di erogazione della formazione obbligatoria (Centri di Formazione Motorizzazione), pratiche che devono essere formalmente rendicontate con certezza di accertamento (Commissione d’esame) e di corretta esecuzione delle procedure previste (verbalizzazione degli esami e corretta tenuta degli archivi C.R.I.). Analogamente anche la Formazione dei Docenti necessari ad attuare la formazione di base, deve essere organizzata con la realizzazione del percorso formativo, degli esami di abilitazione (verbalizzazione degli esami e corretta tenuta degli archivi C.R.I.) e di emissione dei certificati di abilitazione all’insegnamento teorico (Formatori di Scuola Guida C.R.I.) e pratico (Istruttori di Guida C.R.I.).

Anche le pratiche di “conversione” in abilitazioni C.R.I. da validi documenti abilitanti (civili, militari o assimilati) presuppongono il pieno rispetto delle procedure di acquisizione di documenti sorgenti e di emissione del documento C.R.I. abilitante.

Le **Linee Guida** sono pertanto uno strumento fondamentale per tutti gli operatori della Motorizzazione C.R.I., per la corretta, continua e lineare gestione delle competenze previste dal Testo Unico C.R.I..

Le **Linee Guida**, sono emanate con provvedimento del Presidente Nazionale C.R.I., e formano parte integrante del presente Testo Unico.

Gli **Allegati** funzionali al Testo Unico, sono raccolti, elencati e formano l’appendice delle **Linee Guida**.